SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 3 gennaio 1994 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

93G0607

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 2 novembre 1993, n. 571.

Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, e, in particolare, l'art. 45, comma 1, il quale dispone che con decreto del Ministro della difesa sono adottate norme regolamentari per stabilire le modalità applicative delle disposizioni degli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti la procedura e i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate, prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni;

Vista la citata legge n. 1137/1955 e, in particolare, gli articoli 25 e 26;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le commissioni parlamentari difesa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 22 marzo 1990 e del 22 aprile 1991;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato art. 17;

ADOTTA

il seguente regolamento.

Art. 1.

Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate

1. Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate discende da un'attività valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento, osservando le modalità ed i criteri stabiliti dal presente regolamento.

Art. 2.

Documentazione di base delle valutazioni

1. La valutazione degli ufficiali deve basarsi sugli elementi risultanti dalla documentazione di cui all'art. 23 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, eventualmente integrati, a richiesta delle commissioni, dalle informazioni fornite dagli ufficiali in servizio permanente, che hanno avuto o hanno alle dipendenze il valutando.

2. In ogni giudizio di avanzamento si deve tener conto di tutti i precedenti di carriera dell'ufficiale da giudicare.

Art. 3.

Autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta

1. I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la commissione d'avanzamento sia composta dagli stessi membri e l'ufficiale sia sempre preposto al medesimo incarico. L'eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso ufficiale, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Fasi del giudizio

1. Il giudizio di avanzamento a scelta si svolge attraverso due fasi di valutazione, entrambe a carattere collegiale: la prima, prevista dall'art. 25, primo comma, della citata legge n. 1137/1955, è diretta ad accertare l'idoneità complessiva all'avanzamento di ciascun ufficiale in rapporto alle funzioni da adempiere nel grado superiore; la seconda, prevista dagli articoli 25, secondo comma, e 26 della citata legge n. 1137/1955, è rivolta a determinare, attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito, la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le attitudini siano possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo. Sulla base di detto punteggio, viene conseguentemente formata la graduatoria di merito degli ufficiali giudicati idonei.

Art. 5.

Prima fase: valutazione dell'idoneità all'avanzamento

1. La fase di valutazione dell'idoneità all'avanzamento deve essere diretta ad accertare, con un apprezzamento globale, se l'ufficiale abbia assolto in modo soddisfacente le funzioni del grado rivestito e se risulti complessivamente in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali, tali da evidenziare la piena attitudine all'esercizio delle funzioni del grado superiore.

2. Il possesso dei predetti requisiti, che per l'avanzamento ai vari gradi di generale o ammiraglio deve risultare in misura rilevante ed in modo particolarmente

spiccato, deve essere accertato anche nel caso che all'ufficiale, nel periodo oggetto di valutazione, sia stato già eccezionalmente affidato l'esercizio delle funzioni del grado superiore

3. Costituisce ragionevole indice di non idoneità l'aver riportato, in relazione al periodo trascorso nel grado posseduto, una prevalenza di qualifiche finali inferiori a «superiore alla media» per l'avanzamento fino al grado di colonnello o capitano di vascello e ad «eccellente» per l'avanzamento nei vari gradi di generale o ammiraglio, nonché giudizi particolarmente negativi nei rapporti informativi e nelle voci analitiche della documentazione caratteristica riferite ad uno o più requisiti fra quelli morali, di carattere e professionali, ritenuti necessari per bene adempiere le funzioni del grado superiore.

Art. 6.

Seconda fase attribuzione del punteggio di merito

1. La successiva fase di formazione della graduatoria di merito è caratterizzata dall'attribuzione del punteggio agli ufficiali idonei secondo i meccanismi aritmetici di cui all'art. 26 della citata legge n. 1137/1955, attraverso i quali la commissione, nella sintesi del relativo punteggio, esprime un giudizio di merito assoluto nei confronti di ciascun ufficiale scrutinando, previa valutazione collegiale delle sue qualità, capacità e attitudini.

2. La graduatoria di cui al comma 1 precedente avidenzia aritmeticamente la progressione che risulta attribuita a ogni ufficiale valutato.

3. A parità di punteggio, la precedenza è data al più anziano in ruolo.

Art. 7.

Categorie di requisiti. Punteggi relativi
Valutazione di sintesi

1. I punteggi di merito attribuiti in ordine alle tre categorie di requisiti previste dall'art. 26 della citata legge n. 1137/1955 devono costituire per ciascuna di esse l'espressione di una valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per ogni elemento nell'ambito della categoria medesima.

2. La predetta valutazione globale, da riferire sempre alla particolare fisionomia del ruolo cui l'ufficiale valutando appartiene ed al grado superiore da conseguire, non puo comunque prescindere dai criteri e dagli elementi di giudizio riportati negli articoli successivi.

Art. 8.

Qualità morali, di carattere e fisiche

1. Le qualità morali e di carattere, risultanti dalla documentazione personale ed evidenziate specialmente nel grado rivestito, sono da considerare in relazione ad un modello ideale della figura dell'ufficiale, quale risulta dai valori indicati nel regolamento di disciplina militare e rapportato sempre alla realtà sociale dello specifico periodo storico. Sono altresì considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni.

2. Nel giudizio di valutazione deve essere riconosciuta alle qualità fisiche, rispetto a quelle morali e di carattere, una rilevanza rapportata alla specifica fascia di età correlata ai vari gradi ed alla fisionomia del ruolo e del Corpo di appartenenza, mentre non muta nel tempo la rilevanza da attribuire al decoro della persona.

Art. 9.

Qualità professionali

1. La valutazione delle qualità professionali, dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: benemerenze di guerra e di pace; incarichi di comando o attribuzioni specifiche o servizi prestati presso i reparti o in imbarco; incarichi di particolare responsabilità; incarico attuale; specifiche attitudini e versatilità dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza ed alle differenti situazioni d'impiego; encomi, elogi o punizioni, con particolare riguardo alle relative motivazioni.

2. Adeguata considerazione deve essere riconosciuta alla motivazione al lavoro che, completando le qualità professionali, è l'espressione dell'interesse diretto agli obiettivi organizzativi e della conseguente partecipazione con senso del dovere, della responsabilità, della disciplina, nonché con spirito di abnegazione e di sacrificio.

Art. 10.

Rilevanza degli incarichi

1. Ferma restando la preminenza degli incarichi validi ai fini dei periodi di comando e delle attribuzioni specifiche, costituisce oggetto di valutazione l'assolvimento di altri incarichi eventualmente conferiti.

2. Particolare rilevanza deve essere attribuita agli incarichi che presuppongono spiccate capacità professionali ed elevato grado di autonomia e responsabilità.

3. La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto.

Art. 11.

Qualità intellettuali e di cultura

1. La personalità intellettuale e culturale dell'ufficiale deve essere valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui egli appartiene ed all'affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione. Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini, non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione.

2. Sulla base di tali presupposti, costituiscono elementi essenziali da valutare quelli desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: l'iter formativo; i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell'avanzamento e per l'aggiornamento ed il perfezionamento della formazione professionale; gli altri corsi in Italia ed all'estero; i titoli culturali; la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata; le pubblicazioni.

Art. 12.

Tendenza di carriera

1. Le qualità, le capacità e le attitudini risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi devono essere confrontate con quelle effettivamente dimostrate dall'ufficiale durante il successivo impiego.

2. Fermo restando il principio dell'autonomia dei giudizi di avanzamento, di cui al precedente art. 3, costituisce elemento da tenere presente anche l'andamento complessivo della progressione di carriera.

Art. 13.

Procedimento di votazione. Processo verbale

1. Le commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro della difesa.

2. Per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto. I voti sono attribuiti in forma palese ed in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente vota per ultimo.

3. La votazione è preceduta, per ciascun ufficiale, da un approfondito esame collegiale delle sue qualità e capacità, osservando i criteri indicati negli articoli precedenti. Detto esame può essere svolto anche a seguito di elementi esposti da uno o più membri nominati dal presidente.

4. La commissione esprime innanzi tutto il giudizio sull'idoneità all'avanzamento dei valutandi. I componenti che si esprimono per la non idoneità all'avanzamento devono pronunciarsi con motivato riferimento all'attitudine del valutando a svolgere le funzioni del grado superiore. È giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore a due terzi dei votanti. Successivamente la commissione, osservando le modalità stabilite dall'art. 26 della citata legge n. 1137/1955 e previa discussione nella quale ciascun membro esprime le ragioni poste a base delle proprie valutazioni, assegna collegialmente a ciascun ufficiale giudicato idoneo il punto di merito previsto dall'art. 25, secondo comma, della stessa legge, e, sulla base del punto attribuito, compila la relativa graduatoria di merito. Le attività collegiali relative sono descritte nel processo verbale redatto dal membro designato dal presidente a svolgere le funzioni di segretario, conformemente al modello ed ai relativi allegati annessi al presente regolamento.

5. In caso di valutazione per rinnovazione di giudizio di avanzamento annullato dal giudice amministrativo o dal Capo dello Stato in accoglimento di ricorso straordinario, i componenti della commissione prendono preliminarmente conoscenza dei motivi dell'annullamento della relativa sentenza o del parere emesso sul ricorso straordinario dal Consiglio di Stato. Dell'avvenuta presa di conoscenza è dato atto nel verbale di seduta.

6. Qualora la commissione abbia ritenuto di sentire taluno dei superiori gerarchici del valutando ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della citata legge n. 1137/1955, le dichiarazioni rese devono risultare dal verbale di seduta.

7. Il processo verbale, comprensivo della graduatoria di merito, è sottoscritto da tutti i membri che hanno partecipato all'adunanza ed è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, unitamente agli elenchi degli ufficiali giudicati rispettivamente idonei e non idonei, ai sensi dell'art. 27 della citata legge n. 1137/1955.

Art. 14.

Applicabilità del regolamento ad altre fattispecie

1. Le norme di cui al presente regolamento si osservano anche per l'avanzamento a scelta previsto dall'art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 novembre 1993

Il Ministro: FABBRI

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1993
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 224

Annesso

MINISTERO DELLA DIFESA
COMMISSIONE SUPERIORE (1) DI AVANZAMENTO DELL......

SCHEMA DI PROCESSO VERBALE N. ..... IN DATA ..... 19..

Convocata dal Ministro della Difesa con .... in data .... 19.., la Commissione Superiore (1) di Avanzamento dell.............. si è riunita nei locali del Ministero della Difesa in Via il giorno .... 19.. per procedere alla valutazione dei sottoelencati (grado, arma o corpo, ruolo) .... in s.p.e., compresi nell'aliquota di ruolo per la formazione del quadro di avanzamento a scelta relativo all'anno 19.. .

Sono intervenuti i membri sottoscritti.

Non intervenut per giustificati motivi, seguent membr..

Ha assunto la Presidenza il ....

Il Presidente ha designato a svolgere le funzioni di segretario il membro ....

Riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi dell'art.10, ultimo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dichiarata dal Presidente aperta la seduta, la Commissione, in osservanza delle disposizioni legislative vigenti, nonchè dei criteri e delle modalità applicative stabiliti dal D.M. ....:

- ha proceduto all'esame delle qualità dei sottoelencati Ufficiali sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione indicata all'art. 23 primo comma della citata legge e, come previsto dal secondo comma dello stesso articolo, ha interpellato, nei casi ritenuti opportuni, i superiori, le cui dichiarazioni, sottoscritte, sono riportate in allegato al presente verbale;

- ha consultato il Segretario Generale/DNA .... il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa per i casi previsti dall'art. 15 bis, secondo comma, della legge n. 1137/55, acquisendone i pareri (2);

- e previa pronuncia di ciascun membro con votazione palese ed in ordine inverso di grado e di anzianità, ad eccezione del Presidente che si è pronunciato per ultimo, a termine dell'art. 10, quinto comma, della legge n. 1137/55, quale sostituto dell'articolo unico della legge 3 febbraio 1957, n. 34:

  . ha innanzi tutto espresso, ai sensi dell'art. 25, primo comma, della legge n. 1137/55, il giudizio sull'idoneità all'avanzamento degli Ufficiali esaminati;

  . successivamente si è aperta la discussione, nella quale ciascuno dei membri ha espresso le proprie valutazioni poste a base del giudizio e riportate in apposito prospetto con riferimento a ciascuno degli ufficiali valutati "e per ciascuna delle categorie di qualità indicate dall'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137". (3)
  Al termine della discussione, osservando le modalità stabilite dal citato articolo 26, la Commissione è pervenuta all'assegnazione del punto per ciascuna delle predette categorie e, di seguito, del punto finale di merito e alla conseguente formazione della graduatoria.

----

(1) Oppure "ORDINARIA" quando esprime giudizi sull'avanzamento a scelta.

(2) Per la Commissione Ordinaria fare riferimento alla consultazione dell'Autorità indicata all'art. 16, terzo comma o all'art. 17 quarto comma o all'art.18, terzo comma, della legge n. 1137/55.

(3) Per le valutazioni dei generali di divisione e di brigata o gradi corrispondenti, sostituire l'intera frase tra virgolette con la seguente: "agli elementi di cui alle categorie del citato art. 26, presi nel loro insieme".

segue Annesso
(Allegato 2 al verbale)

Commissione ....

Elenco Ufficiali non idonei all'avanzamento
per l'anno ......

Motivi

- ....
- ....
- ....

FIRMA DEI MEMBRI:

Visto si approva

Il Ministro

segue Annesso
(**Allegato 3 al verbale**)

PROSPETTO PER LA VALUTAZIONE DI UFFICIALI AVENTI GRADO DI GENERALE DI DIVISIONE O BRIGATA E CORRISPONDENTI

MEMBRO

____

GRADO　　　COGNOME　　　NOME

__________　__________　__________

QUALITA'	RAGIONI POSTE A BASE DEL GIUDIZIO
A + B + C	

FIRMA: ______________________

segue Annesso
(Allegato 5 al verbale)

PROSPETTO PER LA VALUTAZIONE DI UFFICIALI AVENTI GRADO DI GENERALE DI DIVISIONE O BRIGATA E CORRISPONDENTI

SCRUTINIO DEI .... INCLUSI NELL'ALIQUOTA DI VALUTAZIONE PER L'ANNO ....

1	2	3	4	5	6		7	8
N. D'ORD. ALIQUOTA	MEMBRO 1	MEMBRO 2	MEMBRO 3	MEMBRO 4	ECC.		SOMMA DEI PUNTI ASSEGNATI	PUNTO DI MERITO
	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B+C				

LEGENDA:

colonna 1: successione ordinativa del personale incluso nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare;
colonna 2, 3, 4, 5 e 6: punto di ciascun membro della Commissione per le tre categorie di qualità considerate nel loro insieme;
· colonna 7: somma dei punti assegnati;
· colonna 8: punto di merito (quoziente ottenuto dalla divisione della somma di colonna 7 per il numero dei votanti).

segue Annesso
(Allegato 6 al verbale)

PROSPETTO PER LA VALUTAZIONE DI UFFICIALI
AVENTI GRADO DI COLONNELLO O GRADI INFERIORI E CORRISPONDENTI

SCRUTINIO DEI .... INCLUSI NELL'ALIQUOTA DI VALUTAZIONE PER L'ANNO

1	2			3			4			5			6				7			8	9
N. D'ORD. ALIQUOTA	MEMBRO 1			MEMBRO 2			MEMBRO 3			MEMBRO 4			ECC.				PUNTO COMMISSIONE			SOMMA MEDIE	PUNTO DI MERITO
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		A	B	C		

LEGENDA

colonna 1 successione ordinativa del personale incluso nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare;
colonna 2, 3, 4, 5 e 6: punto di ciascun membro della Commissione sulle categorie di qualità A, B e C;
colonna 7: punto finale della Commissione sulle categorie di qualità A, B e C (media);
colonna 8: somma dei punti indicati alla colonna 7;
colonna 9: punto di merito (quoziente ottenuto dalla divisione del totale di colonna 8 per 3)

segue Annesso
(Allegato 7 al verbale)

GRADUATORIA DI MERITO

1.

2.

3.

4.

FIRMA DEI MEMBRI:

VISTO si approva

Il Ministro

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo degli articoli 25 e 26 della legge n. 1137/1955, recante norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

«Art. 25. — La commissione superiore e la commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.

Successivamente la commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.

Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in un elenco in ordine di ruolo».

«Art. 26. — Il punto di merito di cui al secondo comma dell'art. 25 è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;

c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, considerati nel loro insieme, la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione».

Note alle premesse:

— La legge n. 224/1986 reca: «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza».

Per il testo degli articoli 25 e 26 della legge n. 1137/1955 si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 23 della citata legge n. 1137/1955:

«Art. 23. — La commissione superiore, la commissione ordinaria, il superiore gerarchico esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica, e dalle pratiche personali, per gli ufficiali della Marina.

Le commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque superiore in grado, in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.

Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dopo aver sentito il parere delle autorità da cui dipende l'ufficiale».

Nota all'art. 4:

— Per il testo degli articoli 25 e 26 della legge n. 1137/1955 si veda in nota al titolo.

Nota agli articoli 6 e 7:

— Per il testo dell'art. 26 della legge n. 1137/1955 si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 13:

— Si trascrive il testo dell'art. 27 della citata legge n. 1137/1955 (per il testo dell'art. 23 si veda in nota all'art. 2; per il testo degli articoli 25 e 26 si veda in nota al titolo):

«Art. 27. — Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 24 e 25, sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'Amministrazione.

Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento».

Nota all'art. 14:

— Gli articoli 4 e 5 della legge n. 804/1973 (concernente norme sull'ordinamento, lo stato e l'avanzamento dei gradi militari cosiddetti «dirigenziali») disciplinano l'avanzamento dei tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione. Si riporta il testo dell'art. 5 su richiamato:

«Art. 5. — Per effettuare le promozioni previste dal precedente art. 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione» ai sensi dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, che siano stati per almeno due anni provvisti d'incarico, nonché i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi del successivo art. 6.

L'avanzamento si effettua a scelta.

L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di "a disposizione" anche nel nuovo grado ed anche in soprannumero oltre il numero chiuso e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo».

Note all'annesso

— L'art. 10, ultimo comma, della legge n. 1137/1955 (per l'argomento della legge si veda in nota al titolo) dispone che, per la validità delle deliberazioni delle commissioni, siano presentati almeno due terzi dei componenti con diritto di voto.

L'art. 15-*bis*, secondo comma, della citata legge n. 1137/1955, introdotto dall'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 200 (Istituzione del comitato dei capi di stato maggiore e varianti alla legge n. 1137/1955), prevede i casi in cui dalle commissioni superiori di avanzamento debbono obbligatoriamente essere consultati il segretario generale della Difesa ed il sottocapo di stato maggiore della Difesa. Il riferimento agli articoli 16, 17 e 19 della legge n. 1137/1955, citati nella nota (2) dell'annesso, riguarda le autorità che intervengono con voto consultivo nelle commissioni ordinarie di avanzamento, rispettivamente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

— L'art. 10, quinto comma, della medesima legge n. 1137/1955, quale sostituito dall'articolo unico della legge n. 34/1957, così recita: «I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente si pronunzia per ultimo».

93G0637

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 dicembre 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio salentino tabacchicolo cooperativo - Cosaltaco», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 aprile 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «Consorzio salentino tabacchicolo cooperativo - Cosaltaco», con sede in Lecce, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Consorzio salentino tabacchicolo cooperativo - Cosaltaco», con sede in Lecce, costituita per rogito notaio dott. Gennaro Barone in data 12 dicembre 1975, repertorio n. 536, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Alberto Petraroli, residente a San Pietro Vernotico (Brindisi), via Gianturco, 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1993

Il Ministro GIUGNI

93A7384

DECRETO 7 dicembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nova pubblicità - Soc. coop. a r.l.», in Marsciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 maggio 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «Nova pubblicità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Marsciano (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Nova pubblicità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Marsciano (Perugia), costituita per rogito notaio dott. Sergio Ludovici in data 12 ottobre 1990, repertorio n. 64932, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Nissim Roberto, residente a Perugia, via Antinori n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1993

Il Ministro GIUGNI

93A7385

DECRETO 7 dicembre 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agrozoo del Nera - Società cooperativa a r.l.», in Narni, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 marzo 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «Agrozoo del Nera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Narni (Terni), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile, 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Agrozoo del Nera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Narni (Terni), costituita per rogito notaio dott. Marco Ieva, in data 9 aprile 1985, repertorio n. 79, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Longhi Gianni, residente in via C. Battisti, 171, Terni, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1993

Il Ministro GIUGNI

93A7386

DECRETO 14 dicembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Dinamicoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Spinea, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 giugno 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa «Dinamicoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Spinea (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile, 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Dinamicoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Spinea (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Antonino Polizzi, in data 13 marzo 1987, repertorio n. 45036, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile, 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Enzo De Cortes, residente a Preganziol (Treviso), via dei Mille, 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A7387

DECRETO 14 dicembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Ammiraglio Luigi Rizzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Taranto, e nomina di tre commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 30 settembre 1993 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Ammiraglio Luigi Rizzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile, 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Ammiraglio Luigi Rizzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Lentini, in data 19 ottobre 1951, repertorio n. 27208, è posta in liquidazione

coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile, 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Bruni dott. Nicola, residente a Taranto, via Campania, 129;

Liuzzi avv. Marino, studio piazza Medaglie d'Oro, 8, Taranto;

Todaro rag. Franca, residente a Taranto, via Gregorio VII n. 9,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A7388

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 dicembre 1993.

Assoggettamento della S.r.l. Ferdofin siderurgica alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 9 dicembre 1993 con la quale il tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.r.l. Ferdofin siderurgica, con sede in Torino, largo Regio Parco, 9, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge suindicata;

Ritenuto che sussistano i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perchè sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Ferdofin siderurgica e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Ferdofin siderurgica, con sede in Torino, largo Regio Parco, 9, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione, nato ad Alia (Palermo) l'8 giugno 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A7389

DECRETO 28 dicembre 1993.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Micoperi, sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1991 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Micoperi è stata posta in amministrazione straordinaria, ed è stata disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario in data 21 aprile 1993 volta ad ottenere la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Micoperi, come precedentemente indicata;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole alla proroga espresso dal CIPI in data 13 luglio 1993;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Micoperi è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa, a far data dal 20 maggio 1993.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A7390

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 1993

Istituzione della marca di concessione governativa per il pagamento della tassa sulle patenti di guida per l'anno 1994.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visti gli articoli 61, comma 1, e 62, commi 2 e 3, lettera *b)*, e relative note, della tariffa annessa al citato decreto presidenziale, approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992, ai sensi dei quali la tassa annuale sulle patenti di guida si riscuote a mezzo di una apposita marca recante impresso l'anno di validità;

Ritenuto che occorre procedere all'istituzione della marca per il pagamento delle tasse per l'anno 1994 del valore di lire 50.000;

Decreta:

Art. 1.

La marca di concessione governativa per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore, recante impresso l'anno 1994, ha i distintivi e i segni caratteristici appresso indicati:

carta: bianca, lisciata, filigranata in chiaro, gommata, da 100 g/mq, recante fibrille luminescenti di colore rosso e verde,

filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche;

formato carta: mm 24 × 20;

formato stampa: mm 21 × 17;

dentellatura: 14;

perforatura: stellina a cinque punte posta all'angolo inferiore destro;

stampa: calcografia ed offset;

colori: due colori offset, arancio e verde fluorescente; due colori calcografici, bleu e OVI magenta - verde.

vignetta: poggia sul lato lungo ed è costituita dai seguenti elementi: ampia cornice disposta lungo il lato verticale sinistro ed il lato orizzontale inferiore; composizione grafica raffigurante sulla sinistra l'Italia geografica con sovrapposto il logo riportato sulla prima pagina della patente di guida, costituito dalla leggera *I* inscritta in una ellisse, contornato da una serie di dodici stelline disposte in cerchio e, sulla destra, un incrocio stradale con svincoli a quadrifoglio su cui è riposta la lettera *E*. Completano la marca le scritte: «CONCESSIONI GOVERNATIVE», «PATENTE DI GUIDA»; il valore «50.000» e l'anno di validità «1994»;

foglio: 100 esemplari.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1993

Il Ministro: GALLO

93A7419

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 10 aprile 1992, del senato accademico del 19 maggio 1992 e del consiglio di amministrazione del 2 giugno 1992;

Vista la nota del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II) n. 1359 del 15 aprile 1993 e l'allegato parere espresso del Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 18 febbraio 1993, per il riordinamento del corso di laurea in scienze naturali;

Viste le deliberazioni della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 17 luglio, 20 e 21 settembre 1993, con le quali sono state accolte le osservazioni del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportarte la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 72, 73 e 74 (ex 66,67 e 68) relativi al corso di laurea in scienze naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Capo IV

LAUREA IN SCIENZE NATURALI

Art. 72. Il corso di laurea in scienze naturali ha la durata di 4 anni con 23 insegnamenti annuali complessivi, dei quali 16 che costituiscono l'area comune sono insegnamenti obbligatori di base, e 7 insegnamenti di indirizzo. Di questi ultimi, 3 sono obbligatori sul piano nazionale, 2 sono obbligatori in sede locale a scelta della facoltà e 2 sono a scelta dello studente.

Il titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dalla legge.

Il corso di laurea in scienze naturali è articolato in un unico indirizzo: conservazione della natura e delle sue risorse.

La facoltà ha potere di suddividere non più di due insegnamenti annuali in insegnamenti semestrali e di organizzare gli insegnamenti in corsi semestrali compatti.

I corsi di insegnamento annuali dispongono di 70 ore comprensive di lezioni, esercitazioni, sperimentazioni, esercizi e dimostrazioni; quelli semestrali di 45 ore; comunque il numero complessivo delle ore di insegnamento deve essere contenuto in 1800, escluse quelle destinate ai corsi introduttivi integrati.

Il corso di laurea predispone la distribuzione degli insegnamenti obbligatori di base per anno di corso in modo che essi siano distribuiti principalmente nel I biennio.

Ai fini degli esami di profitto più insegnamenti disciplinari possono essere accorpati secondo un criterio di affinità su deliberazione del consiglio di corso di laurea approvato dalla facoltà; in tal caso lo studente deve superare un minimo di 21 esami.

Il consiglio di corso di laurea organizza escursioni per attività di studio sul campo e, annualmente, almeno una campagna naturalistica interdisciplinare con la partecipazione di più docenti.

All'inizio del primo anno di corso sono organizzati due corsi integrati introduttivi, uno di biologia e uno di scienze della terra, articolati in non meno di 100 ore di lezioni e 20 ore di esercitazioni e con il concorso di almeno 4 e non più di 6 docenti delle discipline interessate, designati dal consiglio di corso di laurea tra le discipline comprendenti gli argomenti previsti nell'articolazione dei corsi:

Articolazione del corso integrato introduttivo di biologia:

1) basi molecolari;
2) citologia;
3) tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo;
4) funzioni generali;
5) genetica;
6) specie, tassonomia, evoluzione;
7) riproduzione, sviluppo differenziamento;
8) ecologia;
9) etologia.

Detto corso prevede l'utilizzazione dei docenti di genetica, anatomia comparata, zoologia, botanica, fisiologia, ecologia.

Articolazione del corso integrato introduttivo di scienze della terra:

1) erosione, morfogenesi, cartografia;
2) sedimentazione, ambienti, facies;
3) i fossili, loro relazioni con l'ambiente, biostratigrafia;
4) magmatismo e metamorfismo;
5) tettonica, geometrie e processi deformativi;
6) dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi;
7) storia geologica della terra dal precambriano al fanerozoico;
8) elementi di geologia regionale.

Detto corso prevede l'utilizzazione dei docenti di geografia, geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia.

La facoltà annualmente designa un coordinatore per ciascuno dei due corsi integrati introduttivi, scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezione.

I corsi integrati hanno frequenza obbligatoria, le cui modalità di accertamento sono stabilite dalla facoltà e si concludono con un colloquio.

Lo studente deve, inoltre, seguire un corso di lingua inglese organizzato dalla facoltà e deve superare il relativo colloquio prima dell'assegnazione della tesi sperimentale di laurea.

Non può essere assegnata la tesi di laurea prima del superamento di tutti gli esami del I biennio.

La scelta degli insegnamenti complementari viene fatta dallo studente tra tutte le discipline attivate dalla facoltà, purchè in armonia con l'indirizzo del corso di laurea.

Ai fini dell'esame di laurea è obbligatoria l'elaborazione di una tesi sperimentale sotto la guida di un relatore indicato dal consiglio di corso di laurea. A tal fine è obbligatoria la frequenza per almeno un anno solare presso un dipartimento od istituto di ricerca.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver frequentato i corsi integrati introduttivi e averne superato il colloquio, aver superato il colloquio di lingua inglese, aver preso parte ad almeno una campagna naturalistica e aver seguito almeno 23 insegnamenti e averne superato i relativi esami.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laurea in scienze naturali; il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo del corso di laurea.

Insegnamenti obbligatori di base:

1) istituzioni di matematiche (1, 2);
2) fisica (1, 2);
3) chimica generale e inorganica (1);
4) chimica organica (3);
5) anatomia comparata (4, 9);
6) botanica;
7) sistematica e filogenesi animale;
8) ecologia;
9) fisiologia generale;
10) antropologia (9);
11) genetica;
12) geografia (5);
13) geologia (6);
14) mineralogia (7);
15) paleontologia;
16) zoologia (8).

(1) Ciascuno dei corsi 1, 2 e 3 deve prevedere un congruo numero di lezioni introduttive di allineamento destinate a facilitare la comprensione dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a giovani provenienti da scuole pre-universitarie di tipo diverso.

(2) I corsi 1 e 2 devono essere coordinati per assicurare fra i contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica.

(3) Comprende anche elementi di biorganica.

(4) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale.

(5) Comprende anche elementi di meteorologia e climatologia.

(6) Comprende anche elementi di rilevamento geologico.

(7) Comprende anche elementi di petrografia.

(8) Comprende anche elementi di etologia e di sistematica zoologica.

(9) I docenti degli insegnamenti di anatomia comparata e di antropologia coordineranno tra loro, su indicazione del consiglio di corso di laurea, lo svolgimento di «elementi di anatomia umana».

Indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse.

Questo indirizzo è finalizzato ad esprimere competenze specifiche del naturalista da far valere nello studio, nella operatività gestionale e nella attività di consulenza e di progettazione, nei musei naturalistici, negli orti botanici, nei parchi e nelle riserve naturali, ed in ogni campo in cui sia richiesta una competenza sulla salvaguardia dell'ambiente in tutte le sue componenti naturalistiche.

Particolare rilevanza assume, oggi, la richiesta di professionalità del naturalista sia per la combinazione dei dossier d'impatto ambientale, che per la valutazione degli stessi.

Insegnamenti obbligatori:

1) conservazione della natura e delle sue risorse;
2) geologia ambientale;
3) botanica sistematica;
4) zoocenosi e protezione della fauna (blocco A);
5) geologia regionale (blocco B).

Elenco delle discipline facoltative:

biologia delle alghe;
analisi degli ecosistemi;
anatomia umana;
anatomia vegetale;
biologia cellulare;
biologia delle pesca ed acquacultura;
biologia delle popolazioni umane;
biologia marina;
biologia vegetale applicata;
biostratigrafia;
briologia;
chimica analitica;
chimica bioinorganica;
chimica biologica;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica dell'ambiente;
chimica fisica;
citologia ed istologia animale;
citologia ed istologia vegetale;
didattica delle scienze naturali;
ecofisiologia vegetale;
ecologia delle acque interne;
ecologia microbica;
ecologia preistorica;
ecologia vegetale;
educazione ambientale;
eletttrofisiologia;
embriologia comparata;
entomologia;
etologia;
evoluzione biologica;
fisiologia comparata;
fisiologia degli organismi marini;
fisiologia delle piante coltivate;
fitobiologia marina;
fitogeografia;
fitogeografia ed ecologia vegetale;

fotobiologia;
genetica vegetale;
geobotanica;
geochimica;
geochimica applicata;
geofisica;
geofisica marina;
geologia del quaternario;
geologia e paleontologia del quaternario;
geologia marina;
geologia storica;
geologia stratigrafica;
giacimenti minerari;
idrobiologia;
idrogeologia;
igiene ambientale;
laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra;
laboratorio di metodologie botaniche;
laboratorio di metodologie zoologiche;
lichenologia;
limnologia;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
micologia;
mineralogia applicata;
mineralogia sistematica;
museologia naturalistica;
mutagenesi ambientale;
neurobiologia;
oceanografia;
oceanografia fisica;
paleoecologia;
paleogeografia;
paleontologia dei vertebrati;
paleontologia stratigrafica;
paleontologia vegetale;
paleopatologia;
parassitologia;
patologia vegetale;
petrografia;
petrografia applicata;
planctonologia;
rilevamento geologico;
scienze dell'alimentazione;
sedimentologia;
sedimentologia e regime dei litorali;
telerilevamento delle risorse ambientali;
topografia e cartografia;
tossicologia;
ultrastrutture vegetali;
zoogeografia;
zoogeografia ed ecologia animale;
zoologia applicata;
zoologia dei vertebrati (1, 2, 3).

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 19 ottobre 1993

Il rettore: RODOLICO

93A7335

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, concernente modificazioni alla tabella XXI dell'ordinamento didattico e successive modificazioni (decreto ministeriale 11 febbraio 1991);

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi dell'Aquila;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila è ulteriormente modificato come appresso:

CORSO DI LAUREA IN FISICA

Art. 75. — Durata del corso degli studi: quattro anni. Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 76. — Il corso degli studi si distingue in sei indirizzi:

a) fisica nucleare e subnucleare;
b) fisica della materia;
c) astrofisica e fisica dello spazio;

d) teorico generale;

e) geofisica e fisica dell'ambiente;

f) elettronico cibernetico.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi nei primi tre anni di corso:

I Anno:

1) fisica generale I;

2) esperimentazioni di fisica I;

3) analisi matematica I;

4) geometria.

II Anno

5) fisica generale II;

6) esperimentazioni di fisica II,

7) analisi matematica II;

8) chimica;

9) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

III Anno

10) metodi matematici della fisica;

11) istituzioni di fisica teorica;

12) esperimentazioni di fisica III;

13) struttura della materia;

14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

Entro il secondo anno si richiederà la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica in base alle indicazioni del consiglio del corso di laurea.

Possono iscriversi al terzo anno solo gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami. Possono sostenere esami del terzo anno solo gli studenti che abbiano superato analisi matematica I e II e fisica generale I e II.

Possono ottenere l'iscrizione al quarto anno soltanto quegli studenti che abbiano già superato otto esami.

Per consentire ai consigli di corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di studi deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno.

Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al quarto anno, chiedere con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 13) e 14) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante.

Il corso 8) può essere accompagnato da esercitazioni di laboratorio che ne fanno parte integrante.

I corsi terminanti I e II sono propedeutici rispettivamente agli analoghi corsi terminanti con II e III, essi constano di corsi distinti e con esami distinti.

Art. 77. — Sono corsi obbligatori differenziati per i vari indirizzi, al IV anno.

INDIRIZZO DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE

15) Annuale a scelta tra:

fisica nucleare;
fisica delle particelle elementari.

16) Annuale a scelta tra

laboratorio di fisica nucleare;
laboratorio di fisica subnucleare.

17) Insegnamento annuale a scelta.

18) Insegnamento semestrale a scelta.

19) Insegnamento semestrale a scelta.

Elenco indicativo dei corsi a scelta:

fisica teorica;

astrofisica;

ottica;

ottica quantistica;

meccanica statistica,

metodi probabilistici della fisica;

fisica dello spazio.

INDIRIZZO FISICA DELLA MATERIA

15) Annuale a scelta tra:

fisica dello stato solido;
fisica dei fluidi;
fisica dei plasmi;
fisica atomica;
ottica quantistica.

16) Annuale a scelta tra:

laboratorio di fisica della materia;
laboratorio di ottica quantistica.

17) Insegnamento annuale a scelta.

18) Insegnamento semestrale a scelta.

19) Insegnamento semestrale a scelta.

Elenco indicativo dei corsi a scelta:

fisica degli stati condensati;

proprietà magnetiche della materia;

ottica;

ottica quantistica;

meccanica statistica;

metodi probabilistici della fisica.

INDIRIZZO ASTROFISICA E FISICA DELLO SPAZIO

15) Annuale a scelta tra.

astronomia;
fisica dello spazio;
astrofisica.

16) Annuale a scelta tra:

laboratorio di astrofisica;
laboratorio di fisica spaziale.

17) Insegnamento annuale a scelta.

18) Insegnamento semestrale a scelta.

19) Insegnamento semestrale a scelta.

Elenco indicativo dei corsi a scelta:

fisica teorica;

astrofisica;

ottica;

ottica quantistica;

meccanica statistica;

metodi probabilistici della fisica;

geomagnetismo.

INDIRIZZO TEORICO GENERALE

15) Annuale a scelta:

fisica teorica.

16) Annuale a scelta:

meccanica statistica;
fisica dei sistemi dinamici;
teoria dei sistemi a molti corpi.

17) Insegnamento annuale a scelta.

18) Insegnamento semestrale a scelta.

19) Insegnamento semestrale a scelta.

Elenco indicativo dei corsi a scelta:

metodi probabilistici della fisica;
astrofisica;
ottica;
ottica quantistica;
meccanica statistica;
fisica dello spazio.

INDIRIZZO IN GEOFISICA E FISICA DELL'AMBIENTE

15) Annuale a scelta tra:

geofisica;
fisica dell'atmosfera;
fisica dell'ambiente.

16) Annuale a scelta tra:

laboratorio di geofisica;
laboratorio di fisica dell'ambiente.

17) Insegnamento annuale a scelta.

18) Insegnamento semestrale a scelta.

19) Insegnamento semestrale a scelta.

Elenco indicativo dei corsi a scelta:

fisica terrestre;

geomagnetismo;

fisica dello spazio;

fisica dell'atmosfera;

metodi probabilistici della fisica;

fisica terrestre e climatologia;

ottica.

INDIRIZZO ELETTRONICO CIBERNETICO

15) Annuale a scelta tra:

fisica dei dispositivi elettronici;
elettronica;
teoria dell'informazione;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di elettronica;
laboratorio di cibernetica.

17) Insegnamento annuale a scelta.

18) Insegnamento semestrale a scelta.

19) Insegnamento semestrale a scelta.

Elenco indicativo dei corsi a scelta:

fisica dello stato solido;

proprietà magnetiche della materia;

ottica;

ottica quantistica;

meccanica statistica;

metodi probabilistici della fisica.

I due corsi di insegnamento semestrale a scelta dello studente previsti per ogni indirizzo non possono essere sostituiti con un insegnamento annuale mentre il corso annuale a scelta dello studente può essere sostituito con due insegnamenti semestrali mediante la formulazione di un piano di studio proposto, dallo studente, all'approvazione del consiglio del corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea propone quali insegnamenti dell'ordinamento didattico approvato dalla facoltà, siano da considerarsi semestrali, ovvero quale parte di quelli annuali può essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale.

Lo studente potrà chiedere, mediante la formulazione di un piano di studio da sottoporre all'approvazione del consiglio di corso di laurea di posticipare al IV anno uno degli insegnamenti del III anno contrassegnati con i numeri 13) e 14).

In tal caso lo studente può chiedere, in sede di presentazione del piano di studi, di sostenere nel terzo anno uno dei semestrali del quarto anno.

Piani di studio individuali potranno essere proposti dagli studenti all'approvazione del consiglio di corso di laurea.

Art. 78. — Annualmente la facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, si riserva di variare le indicazioni per la scelta dei corsi complementari dei vari indirizzi tra quelli compresi nel seguente elenco:

acceleratori di particelle;
acquisizione ed analisi dei segnali;
acustica;
aerologia;
algebra;
algebra superiore;
analisi ed elaborazione dei segnali;
analisi funzionale;
analidi numerica;
analisi superiore;
applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;
astrofisica;
astrofisica delle alte energie;
astrofisica del plasma;
astrofisica relativistica;
astrofisica spaziale;
astrofisica teorica;
astrometria;
astronomia;
astronomia infrarossa;
astronomia X e gamma;
biochimica;
biofisica;
biologia generale;
biologia molecolare;
calcolo delle probabilità;
calcolo operativo;
calcoli numerici e grafici;
chimica fisica;
chimica fisica dello stato solido;
chimica delle macromolecole;
cibernetica;
cibernetica e teoria dell'informazione;
climatologia e metereologia;
chimica biologica;
complementi di fisica generale;
complementi di fisica teorica;
complementi di geofisica;
complementi di meccanica statistica;
complementi di fisica del plasma;
complementi di ottica;
complementi di ottica quantistica;
componenti elettronici;
conduzione elettrica dei gas;
complementi di astronomia;
cosmologia;
cosmologia teorica;
didattica della fisica;
diffrazione e spettroscopia neutronica;
diffrazione di raggi X;
effetti biologici delle radiazioni;
effetto delle radiazioni ionizzanti sui materiali;
elaborazione dei dati astronomici;
elettrochimica;
elettrodinamica cosmica;
elettromagnetismo;
elettronica;
elettronica applicata;
elettronica dello stato solido;
elettronica quantistica;
epistemologia e metodologia;
fisica ambientale;
fisica atomica;
fisica biologica;
fisica cosmica;
fisica degli aerosol;
fisica degli stati condensati;
fisica degli ecosistemi;
fisica dei dispositivi elettronici;
fisica dei dispositivi a stato solido;
fisica dei fenomeni cooperativi e delle transizioni di fase;
fisica dei *films sottili*;
fisica dei fluidi;
fisica dei laser;
fisica dei liquidi;
fisica dei materiali;
fisica dei metalli;
fisica dei neutroni;
fisica dei plasmi;
fisica dei pianeti;
fisica dei polimeri;
fisica dei semiconduttori;
fisica dei sistemi biologici;
fisica dei sistemi dinamici;
fisica dei sistemi disordinati;
fisica del campo gravitazionale;
fisica del mare;
fisica del mezzo interstellare;

fisica del reattore nucleare;
fisica del sistema solare;
fisica del vulcanismo;
fisica dell'atmosfera;
fisica della gravitazione;
fisica della ionosfera,
fisica della magnetosfera,
fisica della materia biologica;
fisica della terra solida;
fisica delle relazioni sole - terra;
fisica delle basse temperature;
fisica delle galassie;
fisica delle interfacce;
fisica delle interazioni elettrodeboli;
fisica delle interazioni forti;
fisica delle macromolecole;
fisica delle particelle elementari;
fisica delle radiazioni;
fisica delle superfici;
fisica dello spazio;
fisica dello stato solido;
fisica generale,
fisica matematica;
fisica medica;
fisica moderna;
fisica molecolare;
fisica nucleare;
fisica nucleare applicata alla medicina;
fisica relativistica;
fisica sanitaria;
fisica solare;
fisica spaziale;
fisica sperimentale delle particelle elementari;
fisica statistica;
fisica stellare;
fisica subnucleare;
fisica superiore,
fisica tecnica;
fisica teorica;
fisica teorica applicata;
fisica terrestre;
fisica terrestre e climatologia;
filosofia della scienza;
fisiologia generale;
fluidodinamica;
fondamenti della biologia;
fondamenti della fisica;
geodesia;
geofisica;
geofisica applicata;
geologia;
geologia strutturale;
geomagnetismo,
geometria differenziale;
geometria superiore,
geotecnica;
genetica;
istituzioni di astrofisica;
istituzioni di geometria superiore;
istituzioni di fisica matematica;
istituzioni di meccanica quantistica;
impiantazione ionica,
laboratorio di fisica;
logica matematica;
logica quantistica;
luce di sincrotone;
macchine calcolatrici,
magnetismo planetario,
magnetofluidodinamica;
magetoidrodinamica;
matematiche complementari;
materiali e dispositivi per rivelazione nel campo delle alte energie;
materiali amorfi;
materiali rivelatori di radiazioni;
materiali di interesse energetico;
materiali superconduttori;
meccanica celeste;
meccanica dei continui;
meccanica dei fluidi (limitatamente a: scienze matematiche, fisiche e naturali);
meccanica non lineare;
meccanica quantistica;
meccanica statistica;
meccanica statistica di non equilibrio;
meccanica superiore;
meteorologia;
meteorologia oceanografica;
meterorologia sinottica e previsioni del tempo;
metodologia fisiche nell'archeologia e nell'arte;
metodi di osservazione e misura;
metodi e tecniche nucleari;

metodi fisici per la biologia;
metodi informatici della fisica;
metodi matematici dell'astronomia;
metodi matematici per la geofisica;
metodi numerici della fisica;
metodi probabilistici della fisica;
metrologia;
microelettronica;
micrometeorologia e meteorologia;
microscopia elettronica;
mineralogia;
misure fisiche dell'ambiente;
modelli atmosferici;
oceanografia;
oceanografia costiera;
oceanografia fisica;
onde elettromagnetiche;
ottica,
ottica applicata;
ottica astronomica;
ottica elettronica;
ottica dei solidi;
ottica e microscopia elettronica;
ottica non lineare;
ottica quantistica;
particelle ad altissima energia;
pedagogia;
planetologia;
preparazione di esperienze didattiche;
previsioni meteorologiche numeriche;
proprietà magnetiche dei solidi;
proprietà magnetiche della materia;
psicologia;
psicologia cognitiva;
radiazione cosmica;
radioastronomia;
radioattività;
radioprotezione;
raggi cosmici;
reazioni nucleari;
relatività;
ricerca operativa;
sismologia;
sismologia teorica;
spettroscopia;
spettroscopia astronomica;
spettroscopia atomica e molecolare;
spettroscopia a radio frequenza;
spettroscopia a radiofrequenze e microonde;
spettroscopia dello stato solido;
spettroscopia nucleare;
statistica matematica;
statistica stellare;
storia dell'astronomia;
storia della fisica;
storia della scienza e della tecnica;
strumentazione di fisica medica (laboratorio);
strumentazione fisica ed impianti;
struttura della materia biologica;
struttura e spettroscopia degli adroni;
strutturistica;
superconduttività;
tecnica del vuoto;
tecnica della programmazione;
tecniche astrofisiche;
tecniche automatiche di acquisizione dati in fisica;
tecniche astronomiche;
tecniche diagnostiche per immagini;
tecniche elettroniche per la fisica;
tecniche spettroscopiche;
tecnologie elettroniche;
tecnologie fisiche;
telerilevamento risorse naturali;
telerilevamento dell'atmosfera;
teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici;
teoria dei campi;
teoria dei gruppi;
teoria della gravitazione;
teoria della programmazione per le macchine calcolatrici;
teoria dell'informazione e della trasmissione;
teoria delle funzioni;
teorie delle forze nucleari;
teoria dello stato solido;
teoria dei processi irreversibili;
teoria dei sistemi e molti corpi;
teoria di Gauce in fisica subnucleare;
tecniche di fisica dello spazio;
teoria quantistica dei campi;
teoria quantistica dei solidi;
teorie quantistiche;
teorie relativistiche;
topologia;
termodinamica;
termodinamica di non equilibrio;
vulcanologia.

Sono considerati insegnamenti complementari a scelta, oltre quelli riportati nell'allegato *A* anche quelli indicati negli indirizzi.

Art. 79. — La facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, si riserva di stabilire la propedeuticità di alcuni esami rispetto ad altri.

Art. 80. — L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una tesi scritta;

b) nella discussione di una o più tesine orali, assegnate allo studente previa approvazione del consiglio di corso di laurea, diverse per argomento tra loro e dall'argomento della tesi.

Le tesine devono essere a carattere generale e specialmente intese a verificare la cultura dello studente in aree fondamentali del corso di laurea.

Quindici giorni prima della data fissata per la discussione della tesi di laurea, il candidato deve depositare presso la segreteria studenti dell'Università, il testo della dissertazione scritta ed i titoli delle tesine, tutti debitamente firmati da relatore. Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione solo nella carriera scolastica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 20 ottobre 1993

Il rettore: SCHIPPA

93A7336

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, concernente modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 art. 11 conernente l'approvazione del piano di sviluppo delle università per 1991/1993;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 con il quale è stata concessa l'autorizzazione alle università ad istituire diplomi universitari;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Cagliari con nota n. 1795 del 7 luglio 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 14 settembre 1993;

Riconosciuta la necessità di eliminare dallo statuto lo schema della scuola diretta a fini speciali in «informatica» che si trasforma in diploma universitario;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale, di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari è modificato come segue:

Art. 1.

La scuola diretta a fini speciali in informatica è trasformata in corso di diploma universitario in informatica.

Art. 2.

Gli articoli compresi fra i numeri 487 e 495 dello statuto sono così sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

«Art. 487. — È istituito nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali il diploma universitario in informatica.

Art. 488. — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni informatiche, insieme alla cultura di base necessaria al diplomato per adeguarsi alla evoluzione della disciplina.

Art. 489. — L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 490. — In attesa della entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione al diploma in informatica, per gli adempimenti di cui al comma precedente, sono esercitate dal consiglio di facoltà, che delibera su proposta del consiglio di corso di diploma.

Art. 491. — Il numero degli studenti ammessi a frequentare il corso di diploma è stabilito, per ogni anno accademico, dal rettore, sentito il consiglio di facoltà.

Art. 492. Il diploma si consegue in tre anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende un massimo di 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno dodici settimane di effettiva attività didattica.

Art. 493. — Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori e quelli di ulteriori insegnamenti complementari per complessive 26 unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di cui all'art. 496.

Art. 494. - Il corso di diploma è organizzato in un biennio propedeutico ed in un ulteriore anno di applicazione.

Art. 495. — Nel biennio propedeutico sono impartiti insegnamenti per complessive 20 unità didattiche delle quali 18 sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti.

Art. 496. I corsi obbligatori comprendono due corsi di laboratorio di informatica per complessive 4 unità didattiche. Ciascuno dei due corsi è coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica. La prova di esame di ogni laboratorio è quella dell'insegnamento coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di diploma e danno luogo ad un unico voto.

Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi.

Art. 497. Nel biennio propedeutico sono impartiti i seguenti insegnamenti:

I Anno:

analisi matematica (2 unità didattiche);

architettura degli elaboratori (2 unità didattiche);

matematica discreta (2 unità didattiche);

algoritmi e strutture dati (2 unità didattiche);

laboratorio di informatica I (2 unità didattiche).

Il corso di laboratorio I è coordinato con il corso di architettura degli elaboratori.

Il corso di matematica discreta è composto da una unità didattica di algebra e da una unità didattica di geometria.

II Anno:

analisi numerica (1 unità didattica);

calcolo delle probabilità e statistica matematica (1 unità didattica);

sistemi operativi (2 unità didattiche);

linguaggi di programmazione (2 unità didattiche);

laboratorio di informatica II (2 unità didattiche);

due unità didattiche complementari.

Il corso di laboratorio II è coordinato con il corso di linguaggi di programmazione.

I corsi tra i quali possono essere scelte le unità didattiche complementari sono determinati annualmente dal consiglio di diploma tra quelli compresi nelle aree della matematica (tabella *B*) e della fisica (tabella *C*).

Art. 498. — Nell'anno di applicazione sono impartiti insegnamenti per complessive 6 unità didattiche, delle quali 4 unità sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti:

III Anno:

basi di dati e sistemi informativi (2 unità didattiche);

sistemi di elaborazione (2 unità didattiche);

due unità didattiche complementari.

I corsi tra i quali possono essere scelte le ulteriori unità didattiche sono determinati annualmente dalla strurttura didattica competente.

Art. 499. Tutti gli insegnamenti dovranno essere scelti tra gli insegnamenti indicati nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D*.

Art. 500. — Per conseguire il diploma lo studente dovrà discutere di fronte ad una commissione nominata secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente, un progetto svolto, eventualmente nell'ambito di periodi di studio sotto la guida di un relatore. Questo progetto può essere svolto nell'ambito di periodi di addestramento presso aziende secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 501. — Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal terzo comma dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini, il corso di laurea in informatica, il corso di laurea in fisica, tutti i corsi della facoltà di ingegneria.

Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento del diploma i seguenti insegnamenti del biennio propedeutico del corso di laurea

in informatica: tutti gli insegnamenti dell'area informatica del biennio propedeutico, due unità corrispondenti all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta e due unità corrispondenti agli insegnamenti del calcolo differenziale ed integrale.

TABELLA A

Area informatica

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica;
informatica del software;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi

TABELLA B

Area della matematica

algebra;
algebra computazionale;
analisi matematica;
equazioni differenziali.
analisi numerica;
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica.
calcolo numerico;
geometria;
geometria combinatoria.
logica matematica;
matematica computazionale;
matematica discreta;
metodi di approssimazione.
ricerca operativa.

TABELLA C

Area della fisica ed elettronica

fisica;
fisica generale;
elettronica

TABELLA D

Area disciplinare applicativa

reti di telecomunicazioni;
telematica;
automazione e organizzazione sanitaria;
informatica medica;
informatica grafica;
reti di calcolatori;
sistemi informativi;
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione della immagine;
economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale;
analisi dei sistemi finanziari;
economica ed organizzazione aziendale;
gestione aziendale;
gestione dell'informazione aziendale;
sistemi organizzativi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 29 ottobre 1993

Il rettore MISTRETTA

92A7357

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni,

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia in data 9 giugno 1993, dal consiglio di amministrazione in data 13 luglio 1993 e dal senato accademico in data 21 luglio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 ottobre 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 46, all'elenco delle lauree che conferisce la facoltà di lettere e filosofia, è aggiunta la seguente laurea: «Conservazione dei beni culturali».

Art. 2.

Dopo l'art. 58, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi viene inserito come segue:

CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 59. — Il corso di laurea in conservazione dei beni culturali ha la durata di quattro anni.

Titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni.

Il corso di laurea si articola in tre indirizzi:

1) architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologici);

2) mobili e artistici (storici-artistici, architettonici);

3) archivistici e librari.

L'attivazione del corso di laurea non comporta necessariamente quella di tutti gli indirizzi previsti: essa può avvenire per ciascuno degli indirizzi stessi quando sia assicurata, al momento della proposta dell'inserimento del relativo indirizzo nello statuto dell'Ateneo la disponibilità di idonee strutture ed attrezzature e del necessario personale docente e non docente, tenuto conto della specificità dell'indirizzo.

Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea dovrà frequentare insegnamenti e superare gli esami per un totale di ventiquattro annualità così suddivise: quattro annualità caratterizzanti il corso di laurea; quattro annualità caratterizzanti l'indirizzo; quindici annualità scelte tra quelle proprie di ciascun indirizzo, attingendo, in misura diversa, da ciascuna delle aree in cui le discipline sono raggruppate, a seconda delle norme indicate per ciascun indirizzo; una annualità tra le discipline dell'area giuridica comune a tutti gli indirizzi.

Talune discipline, (indicate con «s») prevedono uno svolgimento semestrale; due di esse costituiscono una annualità.

Coerentemente con il taglio specifico del piano di studi, due insegnamenti possono essere scelti nell'ambito delle aree proprie ad altri indirizzi dello stesso corso di laurea o in quello di corsi di laurea o indirizzi di altre facoltà previsti nel piano per la formazione degli operatori del patrimonio culturale ed ambientale, purché attivati nella stessa sede.

La tesi di laurea dovrà essere scelta nell'ambito delle discipline annuali proprie dell'area la cui tematica è prevalente nel piano degli studi prescelto.

Discipline caratterizzanti il corso di laurea (4 annualità):

1) letteratura italiana;

2) letteratura latina;

3) linguistica generale (in prima applicazione sostituibile con glottologia o filologia romanza);

4) geografia.

I. — INDIRIZZO DEI BENI ARCHITETTONICI ARCHEOLOGICI E DELL'AMBIENTE (ARCHEOLOGICI)

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (quattro annualità):

1) letteratura greca;

2) storia greca;

3) storia romana;

4) archeologia (metodologia della ricerca archeologica).

a) Area della metodologia e delle tecniche:

1) antropologia fisica;

2) archeologia industriale;

3) archeologia subacquea (s);

4) archeometria (s);

5) bioarcheologia (s);

6) cartografia tematica (s);

7) elementi di ecologia (s);

8) elementi di informatica (s);

9) elementi di topografia e fotogrammetria (s);

10) esegesi delle fonti letterarie;

11) geoarcheologia (s);

12) metrologia antica;

13) museografia e museologia;

14) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

15) storia dell'archeologia;

16) storia della produzione artigianale e della cultura materiale;

17) metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;

18) tecniche della documentazione, classificazione ed edizione;

19) telerilevamenti ed interpretazione di immagini (s);

20) teoria e tecniche del restauro architettonico (s);

21) teoria e tecniche del restauro di manufatti archeologici (s).

b) Area della preistoria e protostoria.

1) antichità celtiche;

2) antichità sarde,

3) ecologia ed archeologia del paleolitico,

4) ecologia preistorica;

5) etnografia preistorica dell'Africa,

6) paletnologia,

7) paleontologia umana ed animale,

8) preistoria dei Vicino e Medio Oriente;

9) preistoria e protostoria dell'Asia;

10) preistoria e protostoria europea.

c) Area dell'archeologia classica.

1) antichità greche e romane,

2) antichità pompeiane ed ercolanesi;

3) antichità teatrali del mondo greco e romano,

4) archeologia della Magna Grecia e della Sicilia;

5) archeologia delle province romane d'oriente;

6) archeologia delle province romane d'occidente;

7) archeologia egea,

8) archeologia e storia dell'arte greca e romana;

9) civiltà dell'Italia preromana;

10) drammaturgia del mondo greco e romano;

11) epigrafia greca;

12) epigrafia latina,

13) etruscologia,

14) geografia storica del mondo antico,

15) numismatica greca;

16) numismatica romana,

17) storia dell'agricoltura e del paesaggio agrario nell'antichità;

18) storia dell'architettura greca e romana;

19) storia dell'urbanistica antica;

20) topografia antica,

21) topografia romana;

22) topografia urbana del mondo classico,

23) archeologia di un'area regionale italiana nell'antichità

d) Area dell'archeologia della tarda antichità e del medioevo·

1) antichità ed epigrafia cristiane;

2) antichità ed epigrafia medioevali,

3) archeologia cristiana;

4) archeologia della tarda antichità,

5) archeologia islamica;

6) archeologia medievale;

7) archeologia partica e sasanide;

8) esegesi delle fonti medievali;

9) filologia latina medievale,

10) storia degli insediamenti e del paesaggio agrario nella tarda antichità;

11) numismatica medievale;

12) paleografia e diplomatica,

13) sfragistica,

14) storia bizantina,

15) storia dell'arte medievale,

16) storia dell'arte bizantina;

17) storia dell'arte islamica;

18) storia medievale;

19) storia dell'urbanistica medievale,

20) topografia medievale,

21) archeologia di un'area regionale italiana nel medioevo.

e) Area dell'archeologia orientale·

1) antichità cipriote,

2) antichità copte;

3) archeologia del Giappone,

4) archeologia della Cina,

5) archeologia dell'Asia centrale;

6) archeologia ed antichità etiopiche,

7) archeologia e storia dell'arte dell'India;

8) archeologia islamica;

9) archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico;

10) archeologia fenicio-punica;

11) archeologia iranica;

12) archeologia orientale,

13) archeologia partica e sasanide,

14) assirologia,

15) egittologia;

16) epigrafia semitica,

17) filologia iranica;

18) filologia semitica;

19) mitologia,

20) numismatica islamica,

21) storia dell'Asia anteriore antica;

22) storia del Mediterraneo antico orientale;

23) storia orientale antica;

24) sumerologia.

Lo studente dovrà seguire quindici annualità scelte secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle aree che deve, però, includere almeno una annualità di ciascuna delle altre e quattro annualità da quella della metodologia e delle tecniche.

II. — INDIRIZZO DEI BENI MOBILI E ARTISTICI (STORICI - ARTISTICI - ARCHITETTONICI)

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (quattro annualità):

1) storia medievale;

2) storia moderna;

3) storia contemporanea,

4) storia dell'arte (metodologia della ricerca storico-artistica);

a) Area delle discipline di interesse generale:

1) analisi delle forme e metodi di attribuzione;

2) antropologia culturale;

3) elementi di ecologia (s);

4) elementi di informatica e scienza della catalogazione dei beni culturali (s);

5) esegesi delle fonti d'archivio per la storia dell'architettura e della città (s);

6) estetica,

7) iconologia ed iconografia;

8) museologia e storia del collezionismo;

9) paleografia e diplomatica;

10) psicologia della percezione (s);

11) psicologia dell'arte (s);

12) semiotica delle arti;

13) sociologia dell'arte;

14) sociologia urbana e rurale;

15) storia del disegno e della grafica;

16) storia dell'abbigliamento (s);

17) storia della critica d'arte;

18) storia della musica;

19) storia della scenografia;

20) storia della scienza e della tecnica,

21) storia del restauro;

22) trattati e precettistica (s);

23) una storia regionale del Medioevo e dell'età moderna.

b) Area del Medioevo:

1) storia dell'arte medievale I;

2) storia dell'arte medievale II;

3) storia dell'arte medievale III;

4) archeologia medievale;

5) epigrafia e paleografia medievali (s);

6) filologia latina medievale;

7) storia degli insediamenti e del paesaggio agrario medievali;

8) storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel medioevo;

9) storia dell'architettura nel medioevo;

10) storia bizantina;

11) storia dell'arte bizantina;

12) storia dell'arte copta;

13) storia dell'arte islamica;

14) storia dell'arte delle aree europee nel medioevo I;

15) storia dell'arte delle aree europee nel medioevo II;

16) storia dell'arte delle aree extraeuropee I;

17) storia dell'arte delle aree extraeuropee II;

18) storia della cultura classica nell'arte medievale (s);

19) storia della miniatura;

20) storia delle arti applicate e dell'oreficeria;

21) topografia medievale (s);

22) una storia dell'arte di un'area regionale italiana nel medioevo.

c) Area dell'età moderna:

1) storia dell'arte moderna I;

2) storia dell'arte moderna II;

3) storia dell'arte moderna III;

4) numismatica e medaglistica nell'età moderna;

5) storia dei giardini (s);

6) storia dell'arte dei Paesi europei I;

7) storia dell'arte dei Paesi europei II;

8) storia dell'arte delle aree extraeuropee I;

9) storia dell'arte delle aree extraeuropee II;

10) storia della tradizione classica nell'arte europea;

11) storia dell'architettura moderna;

12) storia della città e del territorio;

13) storia della miniatura;

14) storia delle arti applicate e dell'oreficeria;

15) storia dell'urbanistica moderna;

16) una storia dell'arte di un'area regionale italiana in età moderna.

d) Area dell'età contemporanea:

1) storia dell'arte contemporanea I;

2) storia dell'arte contemporanea II;

3) storia dell'arte contemporanea III;

4) archeologia industriale;

5) storia dell'architettura contemporanea;

6) storia dell'arte dei Paesi europei I;

7) storia dell'arte dei Paesi europei II;

8) storia dell'arte dei Paesi extraeuropei I,

9) storia dell'arte dei Paesi extraeuropei II;

10) storia del cinema;

11) storia del disegno industriale e delle arti applicate;

12) storia della città e del territorio;

13) storia dell'urbanistica contemporanea;

14) teoria e tecniche della comunicazione.

c) Area delle tecniche:

1) archeometria (s);

2) geoarcheologia (s);

3) elementi di topografia e fotogrammetria (s);

4) metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;

5) museografia e museotecnica;

6) storia dei materiali e delle tecniche architettoniche;

7) storia delle arti grafiche;

8) storia delle tecniche artistiche;

9) storia e tecnica della fotografia;

10) telerilevamenti ed interpretazione di immagini (s);

11) teoria e storia della cartografia (s);

12) teorie e tecniche del restauro di manufatti (s);

13) teoria e tecniche del restauro architettonico (s);

14) teoria e tecniche di intervento urbanistico nei centri storici (s).

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle aree del Medioevo, dell'età moderna o dell'età contemporanea.

Il piano di studio dovrà includere almeno la disciplina indicata per prima in ciascuna delle tre aree suddette, quattro discipline dell'area di interesse generale e due discipline dell'area delle tecniche.

III. INDIRIZZO DEI BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (quattro annualità):

1) storia medievale;

2) storia moderna;

3) storia contemporanea;

4) paleografia latina.

a) Area dell'archivistica:

1) archivistica generale e storia degli archivi;

2) archivistica speciale (s);

3) chimica dei supporti cartacei (s);

4) codicologia;

5) conservazione del materiale d'archivio non cartaceo (s);

6) diplomatica;

7) istituzioni medievali;

8) filologia latina medievale e umanistica;

9) metodologia e tecniche di difesa dalle aggressioni di agenti biologici (s);

10) numismatica e medaglistica;

11) paleografia greca;

12) paleografia musicale;

13) restauro del documento d'archivio (s);

14) sfragistica;

15) storia della cartografia;

16) storia del diritto italiano;

17) storia della chiesa medievale e moderna;

18) storia della miniatura del manoscritto (s);

19) storia della tradizione manoscritta (s).

b) Area della biblioteconomia:

1) bibliologia;

2) bibliografia;

3) biblioteconomia;

4) chimica dei supporti cartacei (s);

5) conservazione del materiale librario;

6) gestione del materiale periodico a stampa (s);

7) gestione del materiale minore a stampa (s);

8) metodologie e tecniche di difesa dalle aggressioni di agenti biologici (s);

9) restauro del libro;

10) storia della legatura (s);

11) storia delle biblioteche;

12) storia dell'editoria e del commercio librario (s);

13) storia del libro e della stampa;

14) teoria e tecniche della catalogazione e classificazione.

c) Area della documentazione:

1) gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;

2) informatica documentale;

3) tecniche per le basi dati bibliografiche e documentali;

4) teoria e tecniche della comunicazione;

5) teoria e tecniche della classificazione.

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano coerente fondato su una delle aree *a)* e *b)*, includendo però almeno tre annualità dell'area *c)* della documentazione.

Area giuridica (comune a tutti gli indirizzi):

1) legislazione dei beni culturali e ambientali (s);

2) legislazione dei centri storici (s);

3) legislazione internazionale e comparata dei beni culturali e ambientali (s);

4) legislazione regionale dei beni culturali e ambientali (s).

Lo studente è tenuto altresì a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da effettuarsi, prima dell'assegnazione della tesi di laurea, con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 20 ottobre 1993

Il rettore

93A7338

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1993

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168,

Vista la delibera della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Firenze, in data 26 gennaio 1993;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 29 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Nella tabella I, relativa al corso di laurea in scienze dell'educazione, l'insegnamento: «storia della scuola e delle istituzioni scolastiche» è sostituito con la disciplina: «storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 27 ottobre 1993

Il rettore: BLASI

93A7339

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 57, nell'elencazione delle lauree conferite dalla facoltà di lettere e filosofia, nella denominazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) è soppressa la parola «(europee)».

Art. 2.

Nel medesimo articolo, nell'area A.2) *Russo*, è aggiunto l'insegnamento di storia della letteratura russa contemporanea.

Art. 3.

Nel medesimo articolo, nell'area A.10) *Francese*, sono aggiunti gli insegnamenti di letteratura francese moderna e contemporanea e di storia e letteratura dei Paesi francofoni.

Art. 4.

Nel medesimo articolo, nell'area A.12) *Portoghese*, è aggiunto l'insegnamento di storia e grammatica storica della lingua portoghese.

Art. 5.

Nel medesimo articolo nell'area G) *Scienze filosofiche*, è soppresso l'insegnamento di storia delle dottrine politiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 27 ottobre 1993

Il rettore: BONSEMBIANTE

93A7332

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 34, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 103 a 106, concernenti il corso di laurea in matematica, afferente alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono soppressi e sostituiti dal seguente art. 103.

Art. 103 *(Corso di laurea in matematica)*. — 1. La durata del corso degli studi per la laurea in matematica è di quattro anni, articolati in un biennio propedeutico a carattere formativo di base, ed in un biennio di indirizzo.

2. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Il biennio di base è articolato in otto corsi annuali (quattro al primo e quattro al secondo anno) dei quali non è consentita l'articolazione in moduli ridotti.

4. Il biennio di indirizzo di distingue in tre indirizzi: *a)* generale, *b)* didattico, *c)* applicativo. I bienni di indirizzo sono articolati in sette insegnamenti annuali (quattro al terzo e tre al quarto anno) o negli equivalenti moduli ridotti, due dei quali formano un'annualità, equivalente ad un insegnamento annuale.

5. Sono insegnamenti fondamentali annuali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il biennio propedeutico:

Primo anno:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) algebra;
4) fisica generale I.

Secondo anno:

1) analisi matematica II;
2) geometria II;
3) meccanica razionale;
4) fisica generale II.

6. Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è previsto un esame finale.

7. Gli insegnamenti sopra elencati sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

8. Gli insegnamenti di analisi matematica, geometria e fisica generale non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali: essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

9. Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due esami del primo anno. Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami del primo biennio.

10. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà dimostrare, con modalità definite dal consiglio di corso di laurea, la conoscenza della lingua inglese.

11. All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve presentare un piano di studi che indichi gli insegnamenti scelti. L'approvazione e l'eventuale revisione dei piani di studio sono regolati dalla normativa vigente.

Biennio di indirizzo.

12. Gli insegnamenti del biennio di indirizzo possono essere divisi in due moduli ridotti di uguale estensione e durata. Tale divisione viene elaborata anno per anno dal consiglio di corso di laurea e resa pubblica mediante il manifesto degli studi. Per ogni modulo ridotto sarà previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento. Lo svolgimento di due moduli ridotti dello stesso insegnamento potrà essere affidato a due diversi docenti secondo le norme dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Il titolare di un insegnamento dovrà comunque svolgere in ogni anno accademico un insegnamento annuale ovvero due moduli ridotti, in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Nell'ambito della programmazione didattica, prevista dalle norme vigenti, il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà

cureranno che ogni modulo ridotto abbia un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito. Nei piani di studio degli studenti potranno essere inseriti singoli moduli ridotti. Nel computo degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento annuale. I programmi dei moduli ridotti saranno oggetto di certificazione nel caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie o corsi di laurea.

Indirizzo generale.

13. Lo studente dovrà seguire:

gli insegnamenti di:

istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di geometria superiore;

un modulo ridotto di ciascuno dei seguenti insegnamenti:

calcolo delle probabilità;
istituzioni di algebra superiore;
istituzioni di fisica matematica;

un modulo ridotto scelto tra i seguenti insegnamenti:

calcolo numerico;
istituzioni di fisica matematica (il rimanente);

un corso o due moduli ridotti a scelta fra i seguenti insegnamenti:

istituzioni di algebra superiore (il rimanente);
algebra superiore;
calcolo numerico;
istituzioni di fisica matematica (se rimanente)
calcolo delle probabilità;
geometria differenziale;
topologia;
istituzioni di logica matematica;
equazioni differenziali;
programmazione;
matematica.

Al quarto anno sono inoltre previste due annualità da scegliere tra gli insegnamenti attivati indicati nell'elenco più oltre riportato.

Indirizzo didattico.

14. L'indirizzo didattico si svolge secondo i seguenti due orientamenti:

A) Didattico-matematico.
B) Didattico-logico.

Per entrambi gli orientamenti è obbligatorio un modulo ridotto composto da ciascuno dei seguenti insegnamenti:

istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di geometria superiore;
istituzioni di fisica matematica;
istituzioni di algebra superiore;
calcolo delle probabilità;
programmazione;
istituzioni di logica matematica;
matematiche complementari.

Per l'orientamento *A)* è inoltre obbligatorio l'altro modulo di matematiche complementari ed un modulo ridotto di matematiche elementari da un punto di vista superiore. Per l'orientamento *B)* è obbligatorio il rimanente modulo ridotto di istituzioni di logica matematica ed un modulo ridotto di logica matematica. Al quarto anno sono inoltre previste due annualità da scegliere tra gli insegnamenti attivati indicati nell'elenco più oltre riportato.

Indirizzo applicativo.

15. L'indirizzo applicativo si svolge secondo i seguenti cinque orientamenti:

SE) Statistico-economico.
MF) Meccanico-fisico-matematico.
I) Informatico.
N) Numerico.
O) Ottimizzazione.

Per tutti gli orientamenti sono obbligatori:

1) un modulo ridotto di istituzioni di analisi superiore,
2) un modulo ridotto di istituzioni di geometria superiore;
3) un modulo ridotto di istituzioni di fisica matematica.

Orientamento statistico-economico.

Lo studente dovrà seguire:

il secondo modulo ridotto di istituzioni di analisi superiore;
il corso di calcolo delle probabilità;
un modulo ridotto di ciascuno dei seguenti insegnamenti:

programmazione;
ricerca operativa;
statistica matematica;
metodi e modelli per le scelte economiche.

Orientamento meccanico-fisico-matematico.

Lo studente dovrà seguire:

il secondo modulo ridotto di ciascuno dei seguenti insegnamenti:

istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di fisica matematica;
un modulo ridotto di calcolo delle probabilità;
il corso di programmazione;

una annualità o due moduli ridotti scelti fra gli insegnamenti di:

sistemi dinamici;
meccanica superiore.

Orientamento informatico.

Lo studente dovrà seguire:

il secondo modulo ridotto di istituzioni di analisi superiore;

un modulo ridotto di istituzioni di algebra superiore;
gli insegnamenti di:

programmazione;
fondamenti dell'informatica;

un modulo ridotto a scelta tra i seguenti insegnamenti:

istituzioni di logica matematica,
linguaggi di programmazione,
calcolo numerico;
programmazione matematica.

Orientamento numerico.

Lo studente dovrà seguire.

il secondo modulo ridotto di istituzioni di analisi superiore;
il corso di calcolo numerico;
un modulo ridotto di ciascuno dei seguenti insegnamenti:

programmazione;
analisi numerica;

una annualità o due moduli ridotti scelti tra i seguenti insegnamenti:

calcolo delle probabilità;
statistica matematica;
analisi numerica (l'altro);
programmazione (l altro);
programmazione matematica.

Orientamento ottimizzazione.

Lo studente dovrà seguire:

il secondo modulo ridotto di istituzioni di analisi superiore;
il corso di programmazione matematica;
un modulo ridotto di ciascuno dei seguenti insegnamenti:

ricerca operativa;
calcolo delle probabilità,
programmazione,
calcolo numerico.

Per tutti i predetti orientamenti, al quarto anno sono inoltre previste due annualità da scegliere tra gli insegnamenti attivati elencati nell'elenco più oltre riportato.

Il corso di programmazione sarà accompagnato da esercitazioni che ne costituiranno parte integrante; il Consiglio di corso di laurea potrà disporre, anno per anno, che ciò accada anche per altri insegnamenti del biennio di indirizzo.

16. Sono insegnamenti attivabili tra i quali dovranno essere scelte al quarto anno di ciascun indirizzo le due annualità previste:

algebra commutativa;
algebra computazionale;
algebra lineare,
algebra;
algebra superiore,
algoritmi e strutture dati;
analisi armonica;
analisi convessa,
analisi funzionale;
analisi matematica;
analisi non lineare,
analisi numerica,
analisi superiore,
astronomia;
biologia generale (E03A);
biomatematica;
calcolo delle probabilità;
calcolo delle variazioni,
calcolo numerico e programmazione;
calcolo numerico;
chimica generale ed inorganica;
didattica della matematica,
equazioni differenziali;
filtraggio e controllo stocastico;
fisica matematica.
fondamenti dell'informatica;
fondamenti della matematica,
geometria algebrica,
geometria aritmetica,
geometria differenziale,
geometria;
grafi e reti di flusso;
informatica generale;
istituzioni di algebra superiore;
istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di fisica matematica;
istituzioni di fisica teorica;
istituzioni di geometria superiore;
istituzioni di logica matematica;
laboratorio di informatica;
laboratorio di programmazione e calcolo;
linguaggi di programmazione;
logica matematica;
matematica applicata;
matematica computazionale;
matematica discreta;
matematica;
matematiche complementari;
matematiche elementari da un punto di vista superiore,

meccanica analitica;
meccanica del continuo;
meccanica razionale;
meccanica superiore;
metodi di approssimazione;
metodi e modelli per il supporto delle decisioni;
metodi e modelli per le scelte economiche;
metodi formali dell'informatica;
ottimizzazione combinatoria;
processi stocastici;
programmazione matematica;
programmazione;
ricerca operativa;
sistemi dinamici;
spazi analitici;
statistica matematica;
storia della scienza;
storia delle matematiche;
struttura della materia;
strutture algebriche;
teoria algebrica dei numeri;
teoria degli insiemi;
teoria dei giochi;
teoria dei gruppi;
teoria dei modelli;
teoria dei numeri;
teoria dei sistemi;
teoria della ricorsività;
teoria delle decisioni;
teoria delle funzioni;
teoria matematica dei controlli;
teorie relativistiche;
topologia algebrica;
topologia differenziale;
topologia.

17. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà aver superato tutti gli esami richiesti dall'indirizzo seguito. L'esame di laurea comprende la discussione di una dissertazione scritta, e di una tesina. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto. L'indirizzo prescelto potrà essere indicato, a richiesta dell'interessato, nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate, qualora il piano di studi rientri in tale indirizzo a giudizio del consiglio di corso di laurea.

18. Il consiglio di corso di laurea, in applicazione dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, può approvare piani di studi individuali in deroga all'ordinamento previsto dallo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 30 ottobre 1993

Il pro-rettore: MURARO

93A7333

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 28 dicembre 1993, n. 20.

Disposizioni relative alla trasformazione industriale degli agrumi soggetta a compensazione finanziaria CEE.

Al Ministero delle finanze
All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA
Alla regione Sicilia
Alla regione Calabria
Alla regione Campania
Alla regione Puglia
Alla regione Basilicata
Alla regione Sardegna
All'UNAPRO
All'UNAPOA
All'UIAPOA
All'ANICAV
All'ASSITRAPA
All'AIIPA
All'ANITAO
Al CITRAG
Alla Confcooperative
Alla Lega delle cooperative
All'AGCI
All'UNCI
All'UGC
Alla Confagricoltura
Alla Coldiretti
Alla CIA

Ai sensi del regolamento CEE n. 3338/93 della Commissione del 3 dicembre 1993 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CEE n. 3119/93 e n. 1035/77 CEE del Consiglio, riguardo alle misure intese a promuovere la trasformazione di taluni agrumi e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, considerata la necessità di adottare disposizioni

supplementari a livello nazionale per il controllo sulla effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance, dei limoni, dei mandarini, delle clementine e dei mandarini satsuma contrattati ai sensi del precedente regolamento CEE, si è ritenuto opportuno emanare la seguente circolare:

NORME GENERALI

Condizioni per la trasformazione

Per le azioni intraprese nel quadro delle norme previste dal regolamento CEE sopracitato e per il rispetto delle condizioni volute dallo stesso, le industrie aventi causa, ai fini del conseguimento della compensazione finanziaria, dovranno possedere requisiti minimi ed uniformarsi ai comportamenti indicati nella presente circolare.

I requisiti minimi che uno stabilimento di trasformazione deve possedere sono:

locali e macchinari idonei per la produzione di succhi naturali e/o concentrati. *Per la produzione dei succhi naturali bevibili*, oltre alle normali linee di estrazione, gli impianti devono possedere macchinari atti alla refrigerazione e frigoconservazione del succo, e comunque devono essere presenti tutte le tecnologie atte a produrre succhi naturali bevibili. *Per la produzione dei succhi concentrati* gli impianti devono possedere macchinari che consentano la produzione di succhi concentrati, quali il pastorizzatore, il concentratore, impianti di surgelazione del prodotto ottenuto, celle frigorifere ecc., tale obbligo interverrà dalla campagna 1995-96;

depuratore per le acque di scarico;

bilico automatico;

silos per la conservazione degli agrumi, idonei alla piombatura;

magazzini ed attrezzature (per i silos contenenti succo deve sussistere la possibilità, attraverso specifiche apparecchiature di misurazione, di poter constatare il quantitativo di prodotto in essi contenuto) atti anche alla applicazione della tecnologia del freddo per la conservazione dei succhi;

struttura finanziaria idonea a garantire il pagamento del prodotto nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina comunitaria e dalla presente circolare;

strutture contabili amministrative, per rispondere, tra l'altro, alle esigenze di controllo sul prodotto fresco contrattato ed entrato in azienda e, in riscontro, sul prodotto trasformato.

Le industrie che, per motivazioni commerciali, consegnano immediatamente il succo prodotto ad altre industrie di seconda lavorazione, devono comunicare, ad inizio campagna, a questo Ministero - Tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio ortofrutticoli, alla regione competente per territorio ed alla propria associazione di categoria, l'elenco delle ditte con cui sono stati stipulati contratti di vendita del succo.

Le associazioni nazionali di categoria accerteranno e certificheranno, ad inizio campagna, per ciascuna impresa loro associata, il possesso dei previsti requisiti minimi.

CONTROLLI

Organismi di controllo

Gli organismi di cui al regolamento CEE n. 3338/93, designati per esercitare i controlli, sono le regioni competenti per territorio ed altri enti delegati da questo Ministero.

Le regioni avranno il compito di verificare:

le quantità contrattate, le quantità conferite all'industria ed i tempi utili di contrattazione ivi compresi quelli delle clausole aggiuntive previste dal regolamento CEE;

lo «status» di produttore agricolo;

l'andamento della campagna di trasformazione attraverso controlli casuali, di funzionari all'uopo designati, presso i centri interassociativi e le industrie di trasformazione.

Altri organismi di controllo sono:

A) Le unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute, come sotto specificate:

Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli - UNAPRO;

Unione italiana delle associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - UIAPOA;

Unione nazionale delle associazioni tra produttori ortofrutticoli ed agrumari - UNAPOA.

A detti enti, di seguito per brevità denominati «unioni», è demandato il compito di verificare:

le quantità contrattate, le quantità conferite all'industria e i tempi utili di contrattazione, ivi compresi quelli delle clausole aggiuntive previste dal regolamento CEE;

la effettiva trasformazione attraverso controlli presso le industrie di funzionari all'uopo designati.

Alle «unioni» è altresì demandato il compito di controllare e certificare l'avvenuto pagamento del prezzo minimo da parte:

delle industrie di trasformazione alle associazioni di produttori;

delle associazioni dei produttori ai singoli produttori conferenti;

dell'industria alle cooperative od a singoli produttori che non appartengono ad alcuna associazione di produttori.

B) Le associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione come sotto specificato:

Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari - ANICAV;

Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA;

Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA;

Associazione nazionale industrie trasformazione agrumi e ortofrutticoli - ANITAO;

Consorzio italiano industrie trasformazione agrumi - CITRAG;

per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e prodotto fresco impiegato; per la verifica della effettiva trasformazione attraverso controlli presso l'industria di funzionari all'uopo designati.

C) Le associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, legalmente riconosciute, per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata nelle imprese cooperative di produzione e trasformazione; per la verifica della effettiva trasformazione attraverso controlli presso le industrie di funzionari all'uopo designati.

Le organizzazioni di cui ai punti *B)* e *C)*, inoltre, effettueranno periodicamente il controllo delle giacenze di succo naturale e/o concentrato presso le singole imprese di trasformazione, in modo da stabilire correlazione tra il succo complessivo ottenuto e il prodotto fresco avviato alla trasformazione.

Le organizzazioni medesime, di seguito denominate enti delegati, verificheranno anche l'entità del prodotto fresco avviato alla trasformazione industriale in rapporto ai prezzi di vendita dei prodotti finiti ottenuti, per stabilirne il rapporto di congruità.

Questo Ministero si riserva la facoltà di effettuare controlli in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.

ADEMPIMENTI A CARICO DEI TRASFORMATORI

Contratti di trasformazione

I contratti di trasformazione devono essere conclusi nei modi e nei termini previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento CEE n. 3338/93 e devono essere assolutamente aderenti alle quantità di materia prima che l'industria intende effettivamente trasformare nel corso della campagna ed ai quantitativi che il produttore è in grado di fornire, tenendo conto anche degli obiettivi di trasformazione stabiliti da eventuali accordi interprofessionali. Ove vengano accertate dilatazioni anomale nei quantitativi contrattati i relativi contratti verranno annullati d'autorità.

Il contratto di trasformazione può avere la forma di un impegno di conferimento tra uno o più produttori da una parte e la loro associazione o unione riconosciuta che agisce in qualità di trasformatore dall'altra. Nel caso di contratto stipulato fra una cooperativa o un singolo produttore con una industria di trasformazione, occorre che quest'ultima si assicuri della capacità dell'altro contraente a stipulare contratto al di fuori dell'associazione dei produttori o della cooperativa. In tale eventualità la cooperativa od il singolo contraente devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena la nullità del contratto, la non appartenenza ad alcuna organizzazione di produttori. Copia della citata dichiarazione dovrà essere allegata al contratto.

In assenza di accordo interprofessionale, ogni anno, prima dell'inizio della campagna, questo Ministero, sentite le parti, fissa un obiettivo di trasformazione, che potrà essere rivisto in base all'andamento della campagna stessa.

Qualora risulti una eccessiva dilatazione della contrattazione in rapporto agli obiettivi di massima stabiliti nella campagna, e tale da determinare squilibri al mercato, questo Ministero, sentite le parti interessate, potrà imporre limitazioni ad entrambi i contraenti.

Nel contratto di trasformazione, oltre ai dati indicati nella regolamentazione comunitaria, dovranno figurare:

l'ubicazione e le superfici investite ad agrumeti distinte per specie e relativi dati catastali atti ad individuare le superfici stesse, se trattasi di persona fisica;

elenco dei soci con a fianco le specificazioni delle superfici agrumetate e relativi dati catastali atti ad individuare le superfici stesse, se trattasi di persona giuridica;

l'associazione di produttori, scelta dalla cooperativa o dal produttore agricolo, salvo il caso che trattasi di contratto di trasformazione stipulato direttamente da associazioni di produttori agricoli. I contratti dovranno individuare l'unione tra le tre attualmente esistenti.

I contratti di acquisto della materia prima non potranno essere oggetto di cessione pena la nullità dei contratti medesimi.

Al fine di consentire alle autorità competenti adeguati controlli sull'ubicazione della produzione agrumicola, le associazioni di produttori e le cooperative agricole di produzione e/o di trasformazione che hanno stipulato direttamente contratti e/o impegni di conferimento, devono far pervenire, prima dell'inizio di ogni singola campagna di trasformazione, a questo Ministero - Tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio ortofrutticoli ed alla regione competente per territorio, catastini dei soci su supporto magnetico sulla base delle specifiche tecniche elaborate dall'Agrisiel sul progetto anagrafe soci.

Inoltre le stesse associazioni e cooperative devono avere a disposizione, per ogni eventuale controllo sull'ubicazione delle produzioni da parte delle autorità competenti, le mappe catastali relative al territorio di operatività.

Le imprese di trasformazione, le cooperative di trasformazione e le associazioni di autotrasformazione dovranno far pervenire, a questo Ministero - Tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio ortofrutticoli, all'AIMA, alle regioni competenti per territorio, alle unioni delle associazioni di produttori ortofrutticoli, alle associazioni industriali e associazioni cooperative, copia di ciascun contratto di trasformazione, ovvero di impegno di conferimento e delle eventuali clausole aggiuntive, intervenuti tra il trasformatore ed il produttore, singolo o associato.

Modalità di pagamento della materia prima

Il pagamento della materia prima dovrà essere effettuato, nel rispetto del prezzo minimo e sulla base della bolletta di entrata nell'impresa di trasformazione, a mezzo bonifico bancario:

a) dalle imprese di trasformazione acquirenti alle associazioni di produttori le quali, a loro volta, pagheranno direttamente, con la stessa modalità, i singoli produttori conferenti soci della medesima associazione;

b) dalle imprese di trasformazione acquirenti alle cooperative di produzione le quali, a loro volta, pagheranno con la stessa modalità i singoli produttori conferenti;

c) dalle imprese di trasformazione ai singoli produttori conferenti, con la stessa modalità;

d) dalle associazioni di autotrasformazione ai singoli produttori conferenti, con la stessa modalità;

e) dalle cooperative di produzione e trasformazione ai singoli produttori conferenti, con la stessa modalità.

Il trasformatore dovrà curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale intrattiene o intende intrattenere rapporti finanziari, alle regioni ed alle «unioni» l'elenco dei pagamenti effettuati; ugualmente le associazioni di produttori e le cooperative cureranno che l'istituto bancario presso il quale intrattengono o intendono intrattenere rapporti finanziari, trasmetta alle regioni ed alle «unioni» un elenco dei pagamenti effettuati ai soci.

Le associazioni e le cooperative di produzione e/o di trasformazione i cui soci non siano stati pagati per l'intero importo con le modalità stabilite, non potranno più accedere nelle campagne successive alla contrattazione e/o alla trasformazione secondo le modalità previste dalla regolamentazione comunitaria.

Gli importi che le industrie pagheranno ai produttori, siano essi singoli o associati, per il prodotto conferito in esecuzione di contratti, dovranno essere rendicontati dal legale rappresentante della stessa industria all'AIMA.

A tal fine le associazioni di produttori conferenti la materia prima alle imprese private, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di accredito, dovranno provvedere a ripartire direttamente agli associati le somme introitate dalle industrie di trasformazione sulla base della documentazione di conferimento con l'eventuale saldo a fine campagna. Parimenti le cooperative di trasformazione e le associazioni che trasformano il prodotto dei soci dovranno effettuare i pagamenti agli associati prima della presentazione della domanda di compensazione all'AIMA a mezzo bonifico bancario. Eventuali servizi resi dalle associazioni di produttori e dalle cooperative ai propri soci non potranno essere regolati nell'ambito del pagamento della materia prima conferita, ma da partite contabili separate.

Centri interassociativi

Dovranno essere obbligatoriamente istituiti dalle associazioni e dalle cooperative di produzione e dalle associazioni e dalle cooperative di autotrasformazione nonché dai singoli produttori, appositi centri interassociativi di transito dell'intero prodotto anche dei non soci.

Detti centri dovranno essere utilizzati esclusivamente per le operazioni di transito delle produzioni conferite per l'avvio alla trasformazione industriale e costituire complessi autonomi ed indipendenti dalle attività inerenti gli interventi di mercato. Gli stessi centri non potranno essere situati al di fuori della zona di produzione agrumicola delle singole associazioni o cooperative dei produttori o autotrasformatori e dei singoli produttori interessati.

La dislocazione di detti centri in ambito regionale sarà determinata dalle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori, delle associazioni di categoria industriale e del movimento cooperativo e dovranno essere preventivamente omologati dalle commissioni di controllo istituiti dalle parti.

Questo Ministero, sentito il parere delle parti in causa autorizzerà gli organismi di cui sopra ad operare i sottoscritti controlli.

Presso ciascun centro di transito interassociativo sarà presente un apposito gruppo di controllo così costituito:

un funzionario per ciascuna Unione nazionale delle associazioni dei produttori a seconda delle esigenze di rappresentanza;

un funzionario dell'associazione industriale più rappresentativa nell'area ove è ubicato il centro;

un funzionario per una o più associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo a seconda delle esigenze di rappresentanza.

I nominativi dei suddetti funzionari dovranno essere comunicati a questo Ministero - Tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio ortofrutticoli ed alle regioni competenti per territorio; i gruppi dovranno comunque essere composti da non meno tre membri.

I nuovi soci, sia delle associazioni e cooperative di produttori che delle associazioni e cooperative di trasformazione, che abbiano aderito nel corso delle campagne di commercializzazione agrumi, potranno accedere alla trasformazione industriale soggetta a compensazione finanziaria nella campagna successiva a quella di adesione.

Le associazioni dei produttori, le cooperative di produzione e i singoli produttori dovranno comunicare, con cadenza mensile, ufficio ortofrutticoli, ed alle regioni competenti per territorio, i dati relativi al conferimento del prodotto per singola industria. Le cooperative di trasformazione e le associazioni di autotrasformazione sono parimenti obbligate alle medesime comunicazioni con cadenza mensile.

Il gruppo così composto effettuerà tutti i sottoindicati controlli all'atto del transito del prodotto nei centri medesimi curando altresì la rispondenza del prodotto alle norme di qualità previste dalla regolamentazione comunitaria.

Per le operazioni relative all'attività del centro di transito interassociativo dovrà essere istituito un registro, uno per ogni singola associazione o cooperativa ivi operante, riportante, in entrata le indicazioni relative alle generalità del conferitore, al mezzo di trasporto nonché alla specie ed al peso del prodotto conferito; in uscita una distinta riportante i dati in entrata, nonché gli estremi della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e il peso del prodotto.

Le partite di agrumi che sono avviate dai centri di transito alle industrie di trasformazione acquirenti dovranno essere fornite della distinta del centro interassociativo, redatta in quattro copie e firmata da tutti i componenti del gruppo di controllo, riportante gli estremi identificativi del centro nonché gli estremi identificativi del mezzo di trasporto, e attestante che la merce è idonea alla trasformazione.

Due copie verranno trattenute dal centro interassociativo. Le altre due copie verranno consegnate al vettore che provvederà a consegnarle ai funzionari preposti al controllo presso l'industria, una rimarrà agli atti dell'impresa di trasformazione, l'altra copia debitamente firmata dal destinatario sarà riconsegnata al vettore per la restituzione al centro interassociativo.

Le eventuali annotazioni, all'atto del controllo nell'impresa di trasformazione, saranno effettuate su fotocopie o su copie non valide ai fini fiscali della bolla di accompagnamento.

I delegati all'esercizio dei controlli assumeranno la funzione di pubblico ufficiale ed estenderanno le proprie valutazioni ad ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza.

Controlli della trasformazione

È facoltà di questo Ministero e delle regioni competenti effettuare o promuovere in qualsiasi momento visite ispettive presso le industrie ed i centri interassociativi, nonché procedere a controlli casuali nel corso dell'attività di trasformazione, senza preavviso, nei modi e nei termini che riterranno più opportuni, al fine di verificare l'esatto adempimento della normativa vigente.

Le associazioni degli industriali, le Unioni delle associazioni dei produttori e le associazioni di tutela del movimento cooperativo assicureranno controlli presso l'industria di trasformazione, da parte di almeno un funzionario tecnico, per ciascuna organizzazione. Al fine di assicurare comunque la continuità del controllo, è comunque necessario prevedere la nomina di funzionari supplenti.

I nominativi dei suddetti funzionari dovranno essere comunicati a questo Ministero - Tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio ortofrutticoli ed alle regioni competenti per territorio; l'attività di controllo dovrà comunque essere assicurata da almeno un funzionario.

Il controllo, per ciascuna delle partite consegnate all'industria, verterà sulla determinazione del peso, della qualità della materia prima, per le quali verranno rilasciate relative bollette di entrata, e sulla verifica dell'effettivo avvenuto scarico del prodotto presso l'industria. Le bollette di entrata dovranno essere vidimate per la conformità dai controllori presenti. Un esemplare della bolletta di entrata sarà trattenuta dal funzionario designato dalle Unioni delle associazioni dei produttori.

Al termine della lavorazione giornaliera un funzionario delegato dall'Associazione industriale constaterà l'avvenuta trasformazione e comunicherà, a mezzo distinta, i quantitativi effettivamente trasformati al funzionario delle Unioni il quale, in relazione alle verifiche effettuate per ciascuna partita ed alle relative bollette di entrata, vidimerà congiuntamente al delegato dell'industria la distinta. I controlli non dovranno limitare in alcun modo l'attività di trasformazione delle imprese. Per motivi di opportunità, dovrà essere stabilita una necessaria rotazione dei funzionari addetti ai controlli.

Al termine della campagna di trasformazione i controllori delegati compileranno, per ciascuna specie di agrume lavorato, un documento riassuntivo riportante le quantità conferite, le quantità trasformate ed i prodotti derivati ottenuti.

I delegati all'esercizio dei controlli assumeranno le funzioni di pubblico ufficiale ed estenderanno le proprie valutazioni ad ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza.

Le eventuali irregolarità rilevate nel corso delle verifiche dovranno essere comunicate con i mezzi più rapidi possibili a questo Ministero - Tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio ortofrutticoli ed all'AIMA che procederanno per la promozione delle dovute azioni sanzionatorie.

In sede di controllo ove venisse accertata difformità del prodotto ottenuto in sede di trasformazione rispetto alla scala di concordanza, di cui all'allegato al regolamento CEE n. 3338/93, i controllori dovranno accertare la causa di tale difformità al fine di giustificare la differenza di resa.

Programmi di lavorazione

Per una efficace articolazione dei controlli prescritti le industrie di trasformazione interessate, sia singole che associate, sulla base dei contratti stipulati e delle potenzialità giornaliere di trasformazione, dovranno redigere programmi di massima del lavoro stagionale, trasmettendoli alle associazioni industriali e del movimento cooperativo ed alle Unioni nei tempi utili appresso indicati:

per le arance, i mandarini, le clementine e i satsumas entro il 31 ottobre;

per i limoni, entro il 10 aprile o entro il 10 settembre per le quantità che devono essere ricevute in azienda, rispettivamente nei periodi dal 1° giugno al 30 novembre e dal 1° dicembre al 31 maggio.

Successivamente alle predette date gli enti delegati provvederanno alla designazione di funzionari, che opereranno, presso i centri interassociativi e le industrie aventi causa, i prescritti controlli.

Le stesse industrie, per ogni campagna di trasformazione, dovranno comunicare a questo Ministero - Tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio ortofrutticoli ed alle regioni competenti per territorio, la settimana in cui inizia la trasformazione.

La comunicazione deve pervenire agli uffici sopra indicati al più tardi cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della trasformazione.

Gli eventuali ritardi verranno esaminati alla luce delle disposizioni poste al punto 2 dell'art. 4 del regolamento CEE n. 3338/93.

Gestione delle attività industriali

Al fine di garantire una trasparente gestione delle attività di trasformazione industriale, i trasferimenti, i subentri e le riprese dell'attività di aziende, dovranno essere comunicati almeno quaranta giorni prima dell'inizio della campagna del prodotto oggetto di trasformazione, a questo Ministero - Tutela economica, ufficio ortofrutticolo il quale, provvederà, ove lo ritenga opportuno alle verifiche ed ai controlli previsti per i nuovi trasformatori.

Le anzidette comunicazioni dovranno essere corredate di copia degli atti relativi al trasferimento o al subentro o alla ripresa dell'attività dell'azienda.

DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DI CONTROLLO

Compiti delle regioni

Alle regioni è demandato il compito di effettuare controlli, senza preavviso, presso le industrie ed i centri interassociativi nel corso della campagna di trasformazione, estendendo le verifiche anche presso i singoli produttori, al fine di verificare il corretto andamento dell'attività di trasformazione e di quella ad essa connessa.

Inoltre per ciascuna campagna di commercializzazione dei prodotti derivati, le medesime regioni, effettueranno presso le industrie di trasformazione, controlli ai registri, alle fatture emesse ed alle scorte di prodotto finito giacenti secondo le modalità espresse dall'art. 16 del regolamento CEE n. 3338/93.

Compiti degli enti delegati

Gli enti delegati, espletati i controlli e le verifiche sopradette sulla base anche delle risultanze degli stessi, trasmetteranno al trasformatore, nel caso di regolare svolgimento delle operazioni, un attestato dal quale risulti:

la regolarità della contrattazione ed il relativo rispetto dei tempi stabiliti in base alle esigenze del trasformatore, tenuto conto dei periodi di trasformazione di cui al regolamento CEE n. 3338/93;

le quantità globali di agrumi freschi acquistati dal trasformatore ed entrate nella sua impresa, tenuto conto dei vari periodi di trasformazione di cui al sopracitato regolamento CEE;

la verifica dell'effettiva trasformazione di tutte le quantità, se del caso suddivisa per singolo periodo;

il possesso da parte dell'impresa industriale dei requisiti minimi indicati precedentemente.

Compiti delle unioni

È demandato alle «unioni» legalmente costituite e riconosciute, il coordinamento per un regolare sviluppo di tutte le attività assegnate con la presente circolare alle associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Le istruzioni che le «unioni», nell'ambito delle incombenze ricevute, dovessero dare alle associazioni di produttori, avranno carattere vincolante.

È fatto obbligo, quindi, alle associazioni di rispettarle.

Le «unioni», accertato l'avvenuto pagamento del prodotto, oggetto di contratti di trasformazione o di impegni di conferimento nel rispetto dei prezzi trattati e dei prezzi minimi stabiliti dai regolamenti CEE, trasmetteranno al trasformatore, entro trenta giorni dalla documentata notizia dell'avvenuto pagamento, una dichiarazione in tal senso.

Le «unioni» chiamate all'esercizio dei controlli, estenderanno le proprie valutazioni ad ogni fatto ed accadimento negativo di cui dovessero venire a conoscenza. Nei loro confronti opererà, ferma la responsabilità del presidente e dei funzionari da esso delegati, l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, quando queste abbiano compiuto infrazioni.

Compiti delle associazioni nazionali delle industrie di trasformazione e del movimento cooperativo

Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione, nonché le associazioni di tutela, di rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, accertato per ciascuna azienda ovvero per ciascuna cooperativa di produzione e trasformazione, la rispondenza tra prodotto trasformato e prodotto fresco, in rapporto alle caratteristiche tecnologiche degli impianti, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano e mano d'opera impiegata, rilasceranno certificato di congruità al trasformatore interessato. Copia di ogni certificazione rilasciata dovrà essere conservata presso gli archivi dei propri uffici per un periodo minimo di cinque anni.

Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione nonché le associazioni di tutela e di rappresentanza e di assistenza del movimento cooperativo dovranno provvedere, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre i trenta giorni successivi alle dichiarazioni di trasformazione inviate mensilmente, ad inoltrare a questo Ministero - Tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio ortofrutticoli, una esauriente elaborazione dei dati trasmessi, ponendoli in relazione agli andamenti di mercato della materia prima e del prodotto finito.

ATTI, CERTIFICAZIONI E PARAMETRI DI PRODUZIONE

Registro di carico e scarico

I trasformatori sia singoli che associati nell'indicare sul registro di carico e scarico i quantitativi di succo ottenuti da ciascun prodotto, con il grado di concentrazione espresso in gradi Brix, ai sensi dell'art. 14 del regolamento CEE n. 3338/93, dovranno distinguere il prodotto ottenuto dalla prima spremitura da quello ottenuto da eventuali successive lavorazioni. Le rese ottenute da queste ultime lavorazioni non dovranno essere considerate ai fini della rispondenza alla scala di concordanza di cui all'allegato del gia citato regolamento. Inoltre, i trasformatori nel medesimo registro dovranno riportare gli acquisti e le vendite di succo, anche, per quelle operazioni che saranno effettuate dopo la fine dell'attività di trasformazione.

Bollette di entrata

Le bollette di entrata di cui al primo comma dell'art. 10 del regolamento CEE n. 3338/93 dovranno contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo, distinti per specie e qualità di prodotto, del rispettivo prezzo unitario realizzato — che non deve essere inferiore al prezzo minimo né difforme al prezzo fatturato — e di quello totale, nonché gli estremi della bolla di accompagnamento della materia prima e del numero del contratto.

È fatto obbligo:

al titolare dell'industria, o persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovrà essere altresì avvertita verbalmente delle responsabilità, anche penali, che gliene deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta;

al produttore di conservare copia della bolletta per un periodo non inferiore a cinque anni.

Copia della bolletta dovrà essere trasmessa, a cura del trasformatore, alle «unioni» e, se del caso, alle cooperative di produttori nonché agli organismi nazionali di rappresentanza.

Parametri

Le seguenti tabelle indicano i parametri sulla rispondenza tra materia prima impiegata e prodotto trasformato ottenuto nonché i parametri sulla rispondenza tra entità della produzione conseguita, in rapporto alla qualità ed alla potenzialità degli impianti, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano e mano d'opera impiegata:

1. Resa materia prima:

	Succo naturale prima spremitura %	Essenza gr/q.le
Arance	30 - 40	fino 250
Limoni	20 - 30	200 - 530
Mandarini	22,5 - 30	150 - 400
Clementine	22,5 - 30	50 - 150
Satsumas	22,5 - 30	50 - 150

2. Estrattori di succo:

Portata massima unità, espressa in tonn. di frutta:

Taglia - birillatrice (media)	fino a	1,2	tonn/h
Taglia - birillatrice (grande)	»	2	»
Estrattore continuo (piccolo)	»	12	»
Estrattore continuo (medio)	»	18	»
Estrattore continuo (grande)	»	25	»
Estrattore FMC	»	3	»
Torchi per mandarini	»	8	»

3 Energia elettrica (consumi):

a) per una linea idonea a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora (circa 3 tonn di succo naturale) = 40 Kwh con pastorizzatore, 25 Kwh senza pastorizzatore, 12 Kwh solo estrazione di succo naturale (senza estrazione di essenza);

b) per una linea idonea a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora (circa 0,5 tonn succo concentrato 60° Brix) = 75 Kwh.

4. Gasolio (consumi):

Per tonn. di succo concentrato.

Apparecchiatura	Succo limone 40° Brix	Succo arancia, mandarino, clementina, satsuma 60° Brix
Semplice effetto	kg 360	kg 435
Semplice (con termocompressione)	» 220	» 285
Doppio effetto.	» 165	» 210
Triplo effetto	» 120	» 150
Più effetti	» 102	» 127

5. Numero addetti:

a) valutabile da un minimo di tre unità per turno di lavorazione (otto ore) e per linea di trasformazione prima estrazione succo ed essenze;

b) valutabile da un minimo di cinque unità, sempre per turno lavorativo, quando la lavorazione comprende anche la linea di trattamento del succo, fino alla concentrazione

PROCEDURE

Presentazione della domanda di compensazione finanziaria

La domanda relativa alla concessione della compensazione finanziaria dovrà essere presentata dal trasformatore sia singolo che associato all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento CEE n. 3338 93. Il trasformatore dovrà, inoltre, inviare per conoscenza alla regione comunicazione dell'avvenuta presentazione della domanda di compensazione.

Tale domanda di compensazione finanziaria dovrà, altresì, essere corredata

a) della certificazione degli enti delegati in ordine alle risultanze delle verifiche e dei controlli previsti nella presente circolare;

b) della dichiarazione dell'associazione di produttori agricoli a garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo da parte dell'industria. Tale attestato sarà rilasciato dalla Unione nel caso di contratti di trasformazione stipulati direttamente dalle associazioni di produttori. Nel caso di contratti stipulati da cooperative di produzione e da singoli produttori, il suddetto attestato verrà rilasciato da una delle unioni a cui questi intendono appoggiarsi;

c) dell'attestato delle associazioni nazionali di categoria sulle congruità previste dalla presente circolare;

d) della documentazione relativa ad eventuali clausole fideiussorie.

Se trattasi di trasformatore associato la domanda dovrà:

a) contenere i seguenti dati:

le indicazioni innanzi specificate (esclusi i punti b) e c);

la denominazione e sede sociale;

b) essere corredata di:

atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della cooperativa;

certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

certificato del tribunale di data non anteriore a tre mesi, in ordine al possesso dei diritti civili;

elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione;

copia notarile del bilancio consuntivo di previsione approvato dall'assemblea, nel quale sono state rigorosamente esposte le quantità globali distinte per prodotto ed il prezzo attribuito e già corrisposto per le stesse,

attestato delle associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo sulle congruità previste ai sensi della presente circolare.

Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda, entro i termini voluti dalla specifica regolamentazione comunitaria, del bilancio consuntivo, è consentita, in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di bilancio provvisorio approvato dall'assemblea generale dei soci che, all'uopo, dovrà contenere, alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze aziendali peculiari dei bilanci consuntivi

Alla domanda di concessione della compensazione finanziaria così disciplinata, dovrà essere apposta una certificazione degli enti delegati che attesti:

che i quantitativi di agrumi freschi acquistati in virtù dei contratti e trasformati nell'impresa corrispondano a quelli indicati nella domanda di compensazione finanziaria;

che i quantitativi indicati nella domanda di compensazione finanziaria corrispondano a quelli per i quali è stato rilasciato l'attestato;

che i requisiti qualitativi prescritti siano stati rispettati.

Salvo che nell'ipotesi prevista per le cooperative, il difetto di una delle indicazioni e della documentazione, nonché della certificazione comporterà il rigetto della domanda di compensazione finanziaria.

Riduzione eventuale della compensazione

Per ciascuna impresa di trasformazione di agrumi la compensazione finanziaria sarà concessa per la totalità dei quantitativi acquistati nell'ambito dei contratti di trasformazione, fatto salvo il disposto del par. 7 dell'art. 16 del regolamento CEE n. 3338/93, a condizione che l'impresa abbia effettivamente trasformato la totalità dei quantitativi acquistati.

Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la compensazione sarà ridotta, salvo caso di forza maggiore, proporzionalmente ai quantitativi effettivamente trasformati rispetto ai quantitativi totali acquistati.

Nuovi trasformatori

I nuovi trasformatori che intendono beneficiare del regime di compensazione finanziaria dovranno produrre apposita domanda a questo Ministero - Tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio ortoffrutticoli e per conoscenza alle regioni competenti territorialmente, entro il:

16 agosto per le arance, i mandarini, le clementine e i satsumas;

16 ottobre per i limoni invernali;

16 aprile per i limoni estivi,

di ogni anno precedente la campagna di trasformazione.

La domanda dovrà essere corredata da:

planimetria dello stabilimento con la dislocazione dell'impianto;

relazione tecnica, specificando la capacità lavorativa;

documenti giustificativi del titolo di provenienza dello stabilimento e degli impianti;

garanzie finanziarie;

atto costitutivo e statuto della società;

certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria ed artigianato;

certificato di vigenza;

certificato sanitario.

Tutta la predetta documentazione dovrà essere inviata in originale o in copia conforme. Non verranno prese in considerazione domande incomplete della predetta documentazione.

Le nuove aziende dovranno presentare le caratteristiche minime indispensabili previste dalla presente circolare e disporre di macchinari e strutture efficienti, funzionanti al momento del sopralluogo, con capacità di trasformazione tale da consentire all'impresa l'inserimento nel mercato.

Le imprese dovranno altresì offrire e dimostrare idonee garanzie di solidità finanziaria e di continuità nel tempo dell'attività di trasformazione.

Dichiarazione di trasformazione

Le industrie nel corso della campagna di trasformazione dovranno comunicare con cadenza mensile (da intendersi dal 1° al 30/31 di ogni mese), le quantità di agrumi lavorate nonché i quantitativi di succo ottenuti, i quantitativi di succo acquistati o venduti con l'indicazione dei fornitori o degli acquirenti e le relative giacenze. Dovranno, inoltre, comunicare alla fine delle operazioni di trasformazione le medesime informazioni riferite all'intera campagna.

Tali comunicazioni dovranno essere inviate a questo Ministero - Gestione tutela economica dei prodotti agricoli, ufficio ortofrutticoli alle regioni competenti per territorio, alle associazioni nazionali di categoria e alle associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo.

Le suddette comunicazioni dovranno essere riferite al prodotto fresco acquistato in base alla contrattazione effettuata.

La mancata comunicazione delle informazioni determinerà l'intensificazione dei controlli previsti dalla presente circolare nei confronti delle industrie inadempienti.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari

Alla corresponsione delle compensazioni finanziarie previste rispettivamente dall'art. 3 del regolamento CEE n. 3119/93 del Consiglio e dall'art. 2 del regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, provvederà l'AIMA.

Sospensione cautelativa

In quanto compatibili con i regolamenti CEE n. 3119/93 e n. 1035/77 del Consiglio e successive modificazioni con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, disciplinanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato, la sospensione cautelativa dell'aiuto comunitario da parte dell'AIMA, opererà per tutti i contratti ed i conferimenti facenti capo ad una stessa industria, sia singola che cooperativa, che abbia dato anche un semplice avvio alla trasformazione senza i propedeutici controlli di inizio attività da parte del Ministero e senza la presenza nell'industria del funzionario regionale preposto ai controlli, nei confronti della quale dovessero insorgere dei sospetti, comprovati da denunce da parte degli organismi preposti ai controlli, di eventuali irregolarità rispetto alla normativa di specie, ivi compreso la presente circolare.

La sospensione, opererà altresì, in ogni caso, per tutti i contratti ed i conferimenti facenti capo ad una stessa industria sia singola che cooperativa, nei confronti della quale dovessero insorgere estremi di reato.

La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A7376

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico statale «G. Morgagni» di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze prot. n. 542/1° Sett. del 16 agosto 1993, il liceo scientifico statale «G. Morgagni» di Firenze è stato autorizzato ad accettare la donazione di dodici volumi e due aggiornamenti della Enciclopedia della «Scienza e della tecnica» del valore di L. 600.000 dalla sig.ra Marianne Strohmeyer Pizzi.

93A7345

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Centredil - Società cooperativa a r.l.», in Oristano

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1993 il dott. Sergio Sassu è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Centredil - Società cooperativa a r.l.», con sede in Oristano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 27 ottobre 1992 in sostituzione del dott. Gian Carlo Matzutzi che ha rinunciato all'incarico.

93A7378

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Soppressione della Compagnia lavoratori portuali di Porto Santo Stefano

Con decreto del direttore marittimo di Livorno n. 16/93 del 13 dicembre 1993 la Compagnia lavoratori portuali di Porto Santo Stefano è stata soppressa.

93A7379

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 9 4 *

L. 1.300